

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a blue one on the right containing 'N'.

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



2/2021

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce María Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valejje Álvarez, Antonio Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacché

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2021 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>ANALOGIA E INTERPRETAZIONE NEL DIRITTO PENALE</p> <p><i>ANALOGÍA E INTERPRETACIÓN EN DERECHO PENAL</i></p> <p><i>ANALOGY AND INTERPRETATION IN CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>Il fine giustifica i mezzi? Le Sezioni Unite e la difficile estensione ai conviventi dell'art. 384 c. 1 c.p.</b></p> <p><i>¿El fin justifica los medios? Las Secciones Unidas y la difícil extensión a los convivientes del artículo 384 § 1 c.p.</i></p> <p><i>Does the End Justify the Means? The Supreme Court Joint Chambers and the Controversial Extension to Cohabitees of Article 384 § 1 c.p.</i></p> <p>Alberto Macchia</p>	<p>1</p>
<p>DIRITTO PENALE, PERSONA E SCIENZA</p> <p><i>DERECHO PENAL, PERSONA Y CIENCIA</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW, HUMAN PERSON AND SCIENCE</i></p>	<p><b>Surrogazione di maternità: la pretesa di un potere punitivo universale. Osservazioni sui d.d.l. A.C. 2599 (Carfagna) e 306 (Meloni)</b></p> <p><i>Subrogación de maternidad: la pretensión de un poder punitivo universal.</i></p> <p><i>Observaciones sobre d.d.l. A.C. 2599 (Carfagna) y 306 (Meloni)</i></p> <p><i>Subrogation of Maternity: The Claim for Universal Jurisdiction. Notes on d.d.l. A.C. 2599 (Carfagna) and 306 (Meloni)</i></p> <p>Marco Pelissero</p>	<p>30</p>
<p>GIUSTIZIA PENALE E NUOVE TECNOLOGIE</p> <p><i>JUSTICIA PENAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</i></p> <p><i>CRIMINAL JUSTICE AND NEW TECHNOLOGIES</i></p>	<p><b>Predizione decisoria, diversion processuale e archiviazione</b></p> <p><i>Predicción de la decisión, desviación procesal y desestimación</i></p> <p><i>Judicial Prediction, Trial Diversion and Dismissal</i></p> <p>Roberto E. Kostoris</p>	<p>42</p>
<p>GIUSTIZIA PENALE E NUOVE TECNOLOGIE</p> <p><i>JUSTICIA PENAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</i></p> <p><i>CRIMINAL JUSTICE AND NEW TECHNOLOGIES</i></p>	<p><b>L'informatizzazione della giustizia penale</b></p> <p><i>La informatización de la justicia penal</i></p> <p><i>The Computerization of Criminal Justice</i></p> <p>Francesca Delvecchio</p>	<p>60</p>
<p>GIUSTIZIA PENALE E NUOVE TECNOLOGIE</p> <p><i>JUSTICIA PENAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</i></p> <p><i>CRIMINAL JUSTICE AND NEW TECHNOLOGIES</i></p>	<p><b>La nuova proposta europea per regolamentare i Sistemi di Intelligenza Artificiale e la sua rilevanza nell'ambito della giustizia penale: un passo necessario, ma non sufficiente, nella giusta direzione</b></p> <p><i>La nueva propuesta europea para regular los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la justicia penal: un paso necesario, mas no suficiente, en la dirección correcta</i></p> <p><i>The New Draft for an EU AI Regulation and Its Relevance for Criminal Justice: A Necessary, Yet Not Sufficient, Step in the Right Direction</i></p> <p>Anita Lavorgna e Gabriele Suffia</p>	<p>88</p>

IL SISTEMA SANZIONATORIO NELLA PRASSI	<b>La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi</b> <i>Suspensión del procedimiento con puesta a prueba para adultos: comentarios de la aplicación</i> <i>Probation for Adults: Application Findings</i> Grazia Mannozi, Viola Molteni e Francesca Civiello	105
<i>EL SISTEMA DE SANCIONES EN LA PRÁCTICA</i>		
<i>THE SANCTIONS SYSTEM IN PRACTICE</i>		
IL FOCUS SU...	<b>Responsabilità, osservanza, castigo</b> <i>Responsabilidad, cumplimiento, castigo</i> <i>Responsibility, Abidance, Punishment</i> Domenico Pulitanò	130
<i>EL ENFOQUE EN...</i>		
<i>THE FOCUS ON...</i>		
	<b>La non punibilità del delatore nei reati contro la P.A.: "praticabile" compromesso o vera e propria chimera?</b> <i>La no punibilidad de los denunciadores en los delitos contra la A.P.: ¿un compromiso "practicable" o una auténtica quimera?</i> <i>Immunity for Snatchers for Crimes Against the P.A.: a "Viable" Compromise or a Real Chimera?</i> Filippo Bellagamba	141
	<b>La "giustizia del cadì": gli effetti delle pronunce sovranazionali sul giudicato penale</b> <i>La "justicia del cadì": los efectos de las sentencias supranacionales sobre las sentencias ejecutoriadas penales</i> <i>The "Justice of the Cadi": the Effects of Supranational Decisions on Final Judgments in Criminal Law</i> Sofia Confalonieri	167

DIRITTO PENALE DEL LAVORO	<b>La responsabilità penale del datore di lavoro nelle organizzazioni complesse</b>	189
<i>DERECHO PENAL LABORAL</i>	<i>La responsabilidad penal del empleador en las organizaciones complejas</i>	
<i>CRIMINAL LABOR LAW</i>	<i>Criminal Liability of The Employer in Complex Organizations</i>	
	Elisa Scaroina	
DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE	<b>The U.S. Sanctions Against ICC personnel: Just an Aberration Attributable to a Now-Defunct, Populist “Regime”?</b>	205
<i>DERECHO PENAL INTERNACIONAL</i>	<i>Le sanzioni degli Stati Uniti contro i funzionari della Corte Penale Internazionale: solo un atto aberrante attribuibile ad un “regime” populista ormai defunto?</i>	
<i>INTERNATIONAL CRIMINAL LAW</i>	<i>Las Sanciones de Estados Unidos en contra de los funcionarios de la Corte Penal Internacional: ¿Sólo un acto aberrante atribuible a un “régimen” populista ya fallecido</i>	
	Stefano Silingardi	



IL FOCUS SU...

*EL ENFOQUE EN...*

*THE FOCUS ON...*

130 **Responsabilità, osservanza, castigo**  
*Responsabilidad, cumplimiento, castigo*  
*Responsibility, Abidance, Punishment*  
Domenico Pulitanò

141 **La non punibilità del delatore nei reati contro la P.A.: "praticabile" compromesso o vera e propria chimera?**  
*La no punibilidad de los denunciadores en los delitos contra la A.P.: ¿un compromiso "practicable" o una auténtica quimera?*  
*Immunity for Snatchers for Crimes Against the P.A.: a "Viable" Compromise or a Real Chimera?*  
Filippo Bellagamba

167 **La "giustizia del cadi": gli effetti delle pronunce sovranazionali sul giudicato penale**  
*La "justicia del cadi": los efectos de las sentencias supranacionales sobre las sentencias ejecutoriadas penales*  
*The "Justice of the Cadi": the Effects of Supranational Decisions on Final Judgments in Criminal Law*  
Sofia Confalonieri

# La “giustizia del cadì”: gli effetti delle pronunce sovranazionali sul giudicato penale

*La "justicia del cadí": los efectos de las sentencias supranacionales sobre las sentencias ejecutoriadas penales*

*The "Justice of the Cadí": the Effects of Supranational Decisions on Final Judgments in Criminal Law*

SOFIA CONFALONIERI

*Dottoressa di ricerca in Diritto penale*  
*sofia.confalonieri@unito.it*

GIUDICATO, CEDU

SENTENCIA DEFINITIVA, CEDH

FINAL JUDGEMENT, ECHR

## ABSTRACTS

Lo scritto analizza il sistema dei rimedi di adeguamento delle sentenze interne passate in giudicato alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, in materia penale, dal punto di vista dei rapporti tra giudice comune e Corte Costituzionale. La tesi sostenuta è che, nell'ambito esaminato, sia rintracciabile una tendenza del giudice comune a 'fare da sè', a evitare l'intervento del Giudice delle leggi anche al costo di determinare uno strappo della legalità, non solo processuale, ma anche sostanziale. Per questo motivo l'Autore propone di 'riequilibrare' i rapporti tra giudice comune e Corte Costituzionale, aumentando gli spazi d'intervento della Consulta, anche al fine di realizzare quel sistema integrato di tutele che oggi, nella partita dei diritti fondamentali, appare come la 'carta vincente'.

El presente artículo analiza el sistema de recursos para adaptar sentencias penales con fuerza de cosa juzgada a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considerando las relaciones entre juez ordinario y Tribunal Constitucional. La tesis planteada es que, en el contexto examinado, existe una tendencia del juez ordinario a "hacerlo él mismo", a evitar la intervención del Tribunal Constitucional, incluso a costa de determinar una infracción del principio de legalidad, tanto procesal como sustantivo. En conclusión, el autor propone "reequilibrar" las relaciones entre el juez ordinario y el Tribunal Constitucional, aumentando los espacios de intervención de este último, a fin de materializar aquel sistema integrado de protección que hoy, en la partida de los derechos fundamentales, pareciera ser la "carta de triunfo".

The paper analyzes the system of remedies for the adaptation of domestic judgments that have become final to the decisions of the European Court of Human Rights, considering the relationship between the ordinary judge and the Constitutional Court. The idea is that, in this matter, a tendency of the ordinary judge to avoid the intervention of the Constitutional Court can be seen, even when it produces a violation of the legality principle, both in its procedural and substantial grounds. In conclusion, the Author proposes to 'rebalance' the relationship between the ordinary judge and the Constitutional Court by increasing the intervention of the latter, in order to achieve an integrated system of safeguards, which appears to be the 'trump card' in the game of fundamental rights.

## SOMMARIO

1. Corte Costituzionale e giudici comuni nell'adeguamento *post iudicatum* delle pronunce di Strasburgo. – 2. La situazione del ricorrente vittorioso. – 2.1. La revisione europea: la cooperazione tra Corte Costituzionale e giudice comune. – 2.2. L'incidente d'esecuzione: il protagonismo del giudice comune in assenza di un intervento della Corte Costituzionale. – 2.2.1. Critica: il mancato rispetto della legalità. – 2.2.2. Una soluzione possibile: l'intervento della Consulta. – 2.3. A margine: il ruolo centrale del giudice comune rispetto all'esecuzione delle sentenze europee. – 3. La situazione dei c.d. fratelli minori. – 3.1. L'incidente d'esecuzione: la cooperazione tra Corte Costituzionale e giudice comune. – 3.2. La revisione europea: il protagonismo del giudice comune in assenza di un (nuovo) intervento della Corte Costituzionale. – 3.3. A margine: il ruolo centrale della Corte Costituzionale nell'estensione *erga alios* degli effetti delle pronunce europee. – 4. Alcune riflessioni sul caso dei fratelli minori di Contrada. – 5. Conclusioni.

## 1.

## Corte Costituzionale e giudici comuni nell'adeguamento *post iudicatum* delle pronunce di Strasburgo.

L'introduzione nel nostro ordinamento di un sistema sovranazionale di tutela dei diritti fondamentali - con specifico riguardo al sistema approntato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - ha posto ben presto la spinosa questione riguardante l'efficacia *post iudicatum* delle pronunce europee, ossia la possibilità di rimettere in discussione il giudicato quando ciò sia necessario per riparare una violazione di un diritto fondamentale accertata a Strasburgo (con l'ulteriore problematica se ciò sia possibile solo nei confronti del ricorrente vittorioso, ovvero anche nei confronti di chi, pur trovandosi in una situazione analoga, non ha utilmente esperito il ricorso sovranazionale).

La questione, in mancanza di un intervento sistematico da parte del nostro legislatore<sup>1</sup>, è stata affrontata *in primis* dalla nostra giurisprudenza, che, non senza difficoltà, ha infine raggiunto soluzioni senz'altro garantistiche, assicurando:

*i.* il rifacimento del processo penale quando ciò sia necessario per riparare la violazione accertata a Strasburgo (si tratta della nuova ipotesi di revisione "europea", 'aggiunta' con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2011, v. *postea* § 2.1.);

*ii.* l'intervento del giudice dell'esecuzione, quando, senza rifare il processo penale, sia necessario modificare la pena comminata (come nel caso Scoppola, in cui si trattava di sostituire la pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione) ovvero dichiarare ineseguibile e improduttivo di effetti il giudicato (così nel caso Contrada, in cui la condanna del ricorrente, secondo la Corte europea, mancava di una base legale ai sensi dell'art. 7 CEDU) (*infra* § 2.2.);

*iii.* infine, l'estensione *erga alios* degli effetti della pronuncia sovranazionale, previa declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in contrasto con la Convenzione, attraverso l'incidente d'esecuzione, che permette di modificare la pena comminata sulla base della norma sanzionatoria dichiarata incostituzionale, ai sensi dell'art. 30 comma, 4 della legge n. 87 del 1953 (così nel noto caso Scoppola-Ercolano, *infra* § 3.1.), ovvero, eventualmente, di revocare la condanna, quando sia la stessa norma incriminatrice a essere dichiarata incostituzionale, ai sensi dell'art. 673 c.p.p.

Nonostante questi risultati, senz'altro garantistici, cui è pervenuta la nostra giurisprudenza, la materia dell'adeguamento delle sentenze passate in giudicato alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo presenta ancora oggi rilevanti criticità, riguardanti - anche, ma non solo -<sup>2</sup> il rapporto tra giudice comune e Giudice delle leggi.

<sup>1</sup> Sino ad oggi, infatti, il nostro legislatore - pur recependo alcune sollecitazioni di stampo sovranazionale - non ha ancora introdotto un rimedio di carattere generale per permettere la rimozione della violazione convenzionale dopo il giudicato; i progetti di legge in materia, infatti, sono rimasti lettera morta (v. Atto Senato n. 1797 della XV Legislatura (2007), nonché il disegno di legge n. 23, XVIII Legislatura (2018)). Nell'ambito dei rimedi *post iudicatum*, ad ogni modo, si segnala l'innovativo strumento della rescissione del giudicato *ex art. 625-ter c.p.p.* su cui v. DIDDÌ (2014); TONINI e CONTI (2014); nonché la previsione dell'art. 4 comma 4<sup>ter</sup> del D.L. n. 78 del 2009, che prevede: «*Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite [...]*».

<sup>2</sup> Un diverso ordine di problemi, attiene, ad esempio all'importazione delle garanzie europee nel nostro sistema nazionale e ai rapporti tra

Nell'ambito dell'adeguamento *post iudicatum* delle decisioni interne alle pronunce della Corte Edu, infatti, si rintraccia una tendenza del giudice comune a 'fare da sé', evitando l'intervento della Corte Costituzionale, anche a costo di determinare una violazione del principio di legalità, di stampo tanto processuale, quanto sostanziale.

Come si dirà, proprio questa flessibilizzazione della legalità sembra esporre la materia in esame al rischio di divenire appannaggio di una vera e propria "giustizia del cadi", in cui la «giurisdizionale razionale» ceda il passo all'egemonia di giudizi etici e di valore. 3

Per evitare un simile esito, nelle pagine seguenti, si proporrà di 'riequilibrare' i rapporti tra giudice comune e Giudice delle leggi aumentando gli spazi d'intervento della Corte Costituzionale, in mancanza - s'intende - di un auspicato riordino legislativo.

Per ragioni di semplicità espositiva, si procederà esaminando disgiuntamente la situazione del ricorrente vittorioso e quella dei c.d. fratelli minori.

## 2.

### La situazione del ricorrente vittorioso.

Cominciando col considerare la situazione del ricorrente vittorioso, pare opportuno ricordare che, in questo caso, l'esecuzione della sentenza sovranazionale nell'ordinamento interno può avvenire attraverso due vie alternative.

A seconda che sia o meno necessario riaprire il processo, infatti, il ricorrente può chiedere: (a) la c.d. revisione europea che, introdotta con la nota sentenza costituzionale n. 113 del 2011, assicura la riapertura del processo, quando ciò sia necessario ai sensi dell'art. 46 CEDU per dare esecuzione alla decisione di Strasburgo<sup>4</sup>;

(b) l'incidente d'esecuzione *ex art. 670 c.p.p. (Questioni sul titolo esecutivo)*, che, interpretato in maniera estensiva, permette di intervenire sulla sentenza di condanna per modificare la pena comminata<sup>5</sup> o sterilizzare gli effetti del giudicato contrastante con la Convenzione<sup>6</sup>.

In entrambi i casi, occorre notare che il giudice comune assume un ruolo senz'altro centrale nel dare esecuzione alla sentenza della Corte Edu, trattandosi, nell'un caso, di scrutinare la necessità di rivedere la sentenza di condanna, procedendo a un nuovo processo che sani la violazione riscontrata a Strasburgo; nell'altro, di intervenire direttamente in sede esecutiva, modificando - secondo le indicazioni sovranazionali - il trattamento sanzionatorio ovvero sterilizzando gli effetti della condanna.

Nella seconda ipotesi (quella dell'incidente d'esecuzione), il protagonismo del giudice comune, tuttavia, appare alquanto critico, assistendosi a un ampliamento dei poteri giurisdizionali oltre i confini legislativi e in mancanza di un intervento additivo della Corte Costituzionale.

Di contro, nel caso della revisione c.d. europea, il ruolo centrale del giudice comune - che si muove all'interno della cornice processuale ritagliata dalla Corte Costituzionale con la nota

ordinamenti.

<sup>3</sup> La "giustizia del cadi" si contrappone alla giurisdizione "razionale" (che si basa su «concetti giuridici rigorosamente formali») fondandosi «in maniera informale, sulla base di giudici etici concreti o di altri giudici pratici di valore», WEBER (1922), p. 59.

<sup>4</sup> Su questa sentenza "additiva di principio" i contributi sono molto numerosi; *ex multis* v. GIALUZ (2011b); UBERTIS (2011); PARLATO (2011); CANZIO (2011); KOSTORIS (2011); RUGGERI (2011); RIVELLO (2011); LONATI (2011); REPETTO (2011).

Si noti che la revisione europea è proponibile anche nel procedimento di prevenzione, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 7 della l. n. 1423 del 1956, cfr. Cass. pen., sez. V, 15 novembre 2011, n. 4463, Labita.

<sup>5</sup> Così nel noto caso Scoppola, Cass. pen., sez. V, 11/02/2010 (dep. 28/04/2010), n. 16507. Si precisa che in questo caso la pena è stata modificata dalla Corte di Cassazione cui il ricorrente aveva adito *ex art. 625 bis c.p.p.*, chiedendo la revoca della sentenza e la riformulazione della decisione. A parere di chi scrive, tuttavia, la decisione non 'avvalla' in qualche modo l'utilizzo del ricorso straordinario per riparare la violazione riscontrata a Strasburgo, ma, viceversa, indica quale strumento più adeguato a questo scopo l'incidente d'esecuzione; la Cassazione, infatti, ha affermato: «Affidare al giudice dell'esecuzione il compito di sostituire la pena inflitta con la sentenza 10.1.2002 della corte di assise di appello di Roma è pienamente conforme alla normativa vigente. Ritiene comunque la Corte che, in ossequio al principio dell'economia dei mezzi processuali e allo speculare principio costituzionale della ragionevole durata del procedimento, si possa evitare questa ulteriore fase, a fronte dell'estrema chiarezza della sentenza della Corte di Strasburgo e dell'esigenza di dare immediato riconoscimento all'efficacia nel nostro ordinamento della normativa e delle decisioni delle istituzioni Europee».

<sup>6</sup> Da ultimo nel caso Contrada: Cass. pen., sez. I, 6/07/2017 (dep. 20/09/2017), n. 43112. A commento della sentenza, v. *ex multis*, DONINI (2016); MAIELLO (2018); BIGIARINI (2018); VIGANÒ (2017c). Come noto, in passato il giudicato era stato dichiarato inesorabile ai sensi dell'art. 670 c.p.p. nel caso Dorigo (vicenda che, dopo la condanna a Strasburgo, aveva preso due vie parallele: da un lato l'incidente di esecuzione, dall'altro la richiesta di revisione che porterà alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2011); su questa vicenda v. BALSAMO (2007); nonché, in termini critici, EPIDENDIO (2007); PIERRO (2009); GAETA (2012); SACCUCCI (2006); MAZZA (2007); MANZIONE (2007).

decisione n. 113 del 2011- non sembra porre alcuna criticità, o, per lo meno, non sembra seriamente *criticabile*.

## 2.1. *La revisione europea: la cooperazione tra Corte Costituzionale e giudice comune.*

Nel caso della revisione c.d. europea, infatti, a muovere il giudice 'in prima linea' nella materia che ci occupa, è stata la stessa Consulta, che - considerata l'indiscussa necessità di dare esecuzione alla sentenza di Strasburgo<sup>7</sup>, in uno con la perdurante inerzia legislativa - ha ampliato i casi di revisione della condanna definitiva, introducendo uno strumento 'duttile', capace di riparare le diverse violazioni riscontrate sul piano sovranazionale. 8

Proprio per questo motivo, al giudice comune è stata demandata un'ampia discrezionalità, sia rispetto ai 'casi' della revisione, sia rispetto ai 'modi'.

Per quanto riguarda i 'casi', in particolare, la Corte Costituzionale ha ancorato la revisione c.d. europea alla «necessità di riaprire il processo», che il giudice comune deve discrezionalmente apprezzare, considerando, «oltre che [la] natura oggettiva della violazione accertata», altresì le «indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta, nonché nella sentenza "interpretativa" eventualmente richiesta alla Corte di Strasburgo dal Comitato dei ministri, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, della CEDU»<sup>9</sup>. Per questo aspetto (*la necessità di riaprire il processo*), la Consulta ha intenzionalmente lasciato alla Corte d'Appello (giudice della revisione) un ampio margine di apprezzamento, evitando altresì di richiamare quelle condizioni più stringenti indicate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella Raccomandazione R(2000)2, che, invece, condizionavano la riapertura del processo alla *natura delle conseguenze* prodotte dalla decisione interna, nonché all'*incidenza* su quest'ultima della violazione accertata<sup>10</sup>.

Un'analoga discrezionalità, peraltro, si riscontra considerando i *modi* della revisione, avendo la Corte Costituzionale espressamente demandato al giudice dell'impugnazione straordinaria il compito di *adeguare* al caso considerato la disciplina della revisione codicistica. È la Corte d'Appello, infatti, che «dovrà procedere a un vaglio di compatibilità delle singole disposizioni relative al giudizio di revisione. Dovranno ritenersi, infatti, inapplicabili le disposizioni che appaiano inconciliabili, sul piano logico-giuridico, con l'obiettivo perseguito»<sup>11</sup>.

Nell'ambito della revisione europea, pertanto, il giudice comune assume un ruolo *centrale* nell'esecuzione delle pronunce di Strasburgo, dovendo discrezionalmente decidere i *casi* e i *modi* della riapertura del processo.

Come anticipato, tuttavia, questo ruolo 'protagonistico' non appare criticabile, trattandosi -

<sup>7</sup> Ribadito da ultimo dalla Cassazione nel caso Contrada (Cass. pen., sez. I, 6/07/2017 (dep. 20/09/2017), n. 43112), par. 4, per cui: «L'obbligo previsto dall'art. 46 CEDU, dunque, non può essere messo in discussione. Il contrario assunto, da cui muove la Corte di appello di Palermo per emettere la declaratoria di inammissibilità censurata dalla difesa di C., non è condivisibile. Tale assunto, infatti, presuppone un margine di discrezionalità nell'esecuzione delle decisioni della Corte EDU - che limitatamente allo specifico caso coinvolto dalla pronuncia in esame e a differenza dei casi analoghi - non può essere riconosciuto al giudice nazionale. Basti, in proposito, richiamare ulteriormente l'orientamento (Sez. 1, n. 2800 dell'01/02/2006, dep. 2007, Dorigo, cit.) secondo cui le decisioni della Corte EDU sono immediatamente produttive di diritti e obblighi nei confronti delle parti in causa, con la conseguenza che lo Stato è tenuto a conformarsi a tali pronunzie e a eliminare, fin dove è possibile, le conseguenze pregiudizievoli della violazione riscontrata».

<sup>8</sup> In questo senso si è rilevato come il nuovo istituto della revisione europea sia stato ritagliato soltanto in una «forma essenziale», GAETA (2012), che ne individua esaustivamente anche le ragioni: «Innanzitutto, perché già la collocazione del rimedio nell'alveo della revisione costituiva sì scelta per molti aspetti inevitabile, ma comunque già in qualche modo sbilanciata, implicando, rispetto all'istituto di riferimento, opzioni creative tali già da poter generare frizione con la discrezionalità legislativa. Inoltre, che la nuova ipotesi di revisione risultasse assolutamente eccentrica rispetto a sistematica, presupposti e finalità dell'istituto era *communis opinio*, riconosciuta anche dallo stesso Giudice delle leggi. Tutto ciò ha obbligato la Corte all'*understatement*: alla proclamazione di un (indilazionabile) principio nella sua nuda essenza, senza poter fornire alcuno strumento per la concreta realizzazione del rimedio additivo» (p. 20).

<sup>9</sup> Sent. cit., par. 8.

<sup>10</sup> «Il legislatore resta pertanto e ovviamente libero di regolare con una diversa disciplina - recata anche dall'introduzione di un autonomo e distinto istituto - il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della Corte di Strasburgo, come pure di dettare norme su specifici aspetti di esso sui quali questa Corte non potrebbe intervenire, in quanto involventi scelte discrezionali (quale, ad esempio, la previsione di un termine di decadenza per la presentazione della domanda di riapertura del processo, a decorrere dalla definitività della sentenza della Corte europea). Allo stesso modo, rimane affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta dei limiti e dei modi nei quali eventualmente valorizzare le indicazioni della Raccomandazione R(2000)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, più volte richiamata, nella parte in cui prospetta la possibile introduzione di condizioni per la riapertura del procedimento, collegate alla natura delle conseguenze prodotte dalla decisione interna e all'incidenza su quest'ultima della violazione accertata (punto II, i e ii)», par. 9 della sentenza citata.

<sup>11</sup> Sent. cit. par. 8.

nella perdurante inerzia legislativa - dell'unica soluzione possibile per permettere il rifacimento del processo, quando ciò sia necessario per riparare la violazione accertata dalla Corte Edu.

## 2.2.

### *L'incidente d'esecuzione: il protagonismo del giudice comune.*

Il protagonismo del giudice comune, di contro, appare foriero di maggiori criticità se si considera la seconda via che il ricorrente vittorioso può percorrere per richiedere la riparazione della violazione subita, ossia l'incidente d'esecuzione.

Come si è detto, infatti, l'ampliamento dei poteri del giudice è avvenuto in questo caso per via ermeneutica, senza interventi additivi o manipolativi da parte della Consulta, e sembra aver comportato un vero e proprio *strappo della legalità* (tanto sostanziale, quanto processuale), con conseguenze tutt'altro che irrilevanti.

In particolare, la nostra giurisprudenza ha riconosciuto al giudice dell'esecuzione il potere di intervenire sulla condanna definitiva per *modificare la pena comminata*<sup>12</sup> o per *sterilizzare gli effetti del giudicato* contrastante con la Convenzione<sup>13</sup>, in base a un'interpretazione *lata* degli artt. 666 e 670 c.p.p.

Partendo dal presupposto per cui «costituisce dato ermeneutico consolidato [...] quello dell'efficacia immediatamente precettiva delle norme della Convenzione Edu», nonché che «le decisioni della Corte EDU sono immediatamente produttive di diritti e obblighi nei confronti delle parti in causa»<sup>14</sup>, si è affermato che: «[n]on sussistendo [...] alcun limite letterale o sistematico all'applicazione al caso in esame [di giudicato contrastante con la CEDU] di detti poteri, gli artt. 666 e 670 cod. proc. pen. non possono che essere interpretati nel senso di consentire l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da una condanna emessa dal giudice italiano in violazione di una norma della Convenzione EDU».<sup>15</sup>

Gli argomenti impiegati per sostenere l'espansione per via ermeneutica dei poteri del giudice dell'esecuzione rispetto alle violazioni riscontrate a Strasburgo, tuttavia, se scrutinati con attenzione, non paiono realmente condivisibili (il che, si badi, non significa negare la necessità di raggiungere l'esito garantista che la giurisprudenza ha assicurato, ma unicamente porre in discussione le vie - e le ragioni - all'uopo adottate), sia che si guardi alla modifica della pena *in executivis* (a), sia che si consideri la dichiarazione di ineseguibilità del giudicato (b).

(a) Nello specifico, con riferimento alla possibilità di modificare la pena già definitiva, si è sostenuto che il giudice dell'esecuzione possa intervenire sul trattamento sanzionatorio contrastante con la Convenzione, sostanzialmente, per due ordini di motivi: anzitutto, perché, se è possibile correggere *in executivis* la pena comminata in violazione di una norma di legge (è il caso, ad esempio, della pena che supera il massimo edittale)<sup>16</sup>, *a fortiori* dovrebbe permettersi la modifica di una sanzione in contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti Umani<sup>17</sup>; inoltre, perché, in questi casi, di violazione di un diritto fondamentale, il giudicato dovrebbe considerarsi radicalmente *'mancante'* (integrandosi una delle due condizioni che a norma degli artt. 666 e 670 c.p.p. permettono di aprire l'incidente d'esecuzione) 18.

Quando al primo argomento, tuttavia, deve rilevarsi che le due ipotesi (di pena *"illegale"* perché comminata in violazione di legge e pena *"illegittima"* perché in contrasto con una disposizione convenzionale) non siano del tutto assimilabili. Nel caso di pena *illegale*, infatti l'intervento *in executivis* è consentito solo se: (i) il giudice della cognizione ha commesso un

<sup>12</sup> Così nel noto caso Scoppola, Cass. pen., sez. V, 11/02/2010 (dep. 28/04/2010), n. 16507, su cui anche *retro* nt. 4.

<sup>13</sup> Da ultimo nel caso Contrada: Cass. pen., sez. I, 6/07/2017 (dep. 20/09/2017), n. 43112; su cui *retro* nota 5.

<sup>14</sup> Caso Contrada, sent. cit., par. 4.

<sup>15</sup> *Ibidem*, par. 5.5.

<sup>16</sup> Cfr. in particolare gli interventi delle sezioni unite: Cass. pen., sez. un., 27/11/2014 (dep. 12/02/2015), ric. *Basile*, sulla possibilità di rilevare in esecuzione l'applicazione di una pena accessoria *extra o contra legem*; Cass. pen., sez. un., 26/06/2015 (dep. 03/12/2015), n. 47766, ric. *Butera*, sulla possibilità di conoscere in esecuzione dell'illegalità della pena principale derivante palese errore giuridico o materiale.

<sup>17</sup> In dottrina, v. in questo senso DI BRONTO (2013).

<sup>18</sup> In particolare, l'inesistenza del provvedimento di cui all'art. 670 c.p.p. dovrebbe essere intesa non solo in senso materiale, ma altresì giuridico; così MAIELLO (2018), p. 227, che rileva come l'espansione per via interpretativa dei poteri del giudice dell'esecuzione «concretizza [...] i termini di corretta interpretazione dell'art. 670 c.p.p.; per l'altro, rappresentano il rovescio dei limiti di operatività della *revisione europea*»; CAPRIOLI e VICOLI (2009), p. 245 ss.; CORBI e NUZZO (2003), p. 223 ss.; UBERTIS (2018), p. 114 (che peraltro propone di far ricorso alla categoria della inesistenza giuridica «con qualche dose di coraggio sebbene non con eccessiva fantasia»); GIARDA (2005), p. 86 (per cui il giudicato dovrebbe considerarsi «intrinsecamente illegittimo»); nonché SELVAGGI (2005) e CESARIS (2007), p. 65. In termini critici, per cui «siffatto vizio macroscopico del titolo esecutivo sarebbe apprezzabile esclusivamente dal punto di vista della legalità convenzionale, laddove sul piano interno non pare di potersi affermare altrettanto», BIGIARINI (2018), p. 243.

*mero errore percettivo* (per cui è incorso in una mera svista o errore materiale e, in ogni caso, non deve aver motivato sul punto); e (ii) se l'intervento in fase esecutiva è 'a rime obbligate', per cui la pena deve essere «determinata o, comunque, determinabile per legge»<sup>19</sup> (escludendosi di converso che il giudice dell'esecuzione possa fare degli apprezzamenti discrezionali concernenti il regime sanzionatorio).

Nel caso di pena convenzionalmente illegittima, tuttavia, non solo quest'ultimo limite ai poteri discrezionali del giudice sembra confliggere con i superiori interessi (di libertà) del condannato (per cui la correzione della pena dovrebbe essere *sempre* possibile, anche quando non si tratti di un intervento a 'rime obbligate'), ma neppure ricorre la prima condizione (quella dell'errore percettivo), perché tendenzialmente il giudice della cognizione non è incorso in alcuna svista o errore materiale: semplicemente, ha applicato una norma poi trovata in contrasto con la CEDU. Che le due ipotesi siano comparabili, è allora lecito dubitare.

Altresì critico, del resto, appare il secondo argomento, per cui il giudicato sarebbe radicalmente "mancante" nel caso in cui la Corte europea abbia riscontrato una violazione della Convenzione. A parte l'evidente forzatura ermeneutica (giacché il titolo esecutivo dovrebbe essere "mancante" in casi del tutto patologici, ossia qualora la sentenza sia resa a *non iudice* o da un giudice coartato; nei confronti di un soggetto non imputabile; ovvero commini una pena non prevista dalla legge)<sup>20</sup>, dirimente è in questo caso la considerazione per cui la *mancanza del titolo esecutivo* servirebbe qui per permettere la *modifica* della pena *in executivis*, con un'evidente contraddizione in termini: o la condanna 'manca' e allora nessuna pena può essere eseguita, oppure la condanna è giuridicamente esistente e allora non vi sono i presupposti per aprire l'incidente d'esecuzione *ex art. 670 c.p.p.*

(b) Così come la modifica della pena *in executivis*, anche la dichiarazione di ineseguibilità del giudicato (che, come la prima, rappresenta oggi un possibile esito dell'incidente d'esecuzione *ex art. 670 c.p.p.*) pare poggiare su un 'tradimento' della legalità processuale (in quest'ipotesi, peraltro, ancor più evidente).

Anzitutto, come sopra, anche in questo caso il presupposto dell'intervento *in executivis* è che il titolo esecutivo sia "mancante", e sul punto valgono le considerazioni appena esposte, per quanto riguarda l'evidente forzatura del dato letterale (dovendosi ritenere che il titolo "manchi" in casi del tutto patologici).

Le maggiori perplessità, tuttavia, in punto di rispetto del principio di legalità, concernono la stessa *dichiarazione di ineseguibilità del giudicato*, ossia la formula inedita che la Cassazione ha coniato *ex novo* nel caso Contrada (probabilmente) per evitare i risultati paradossali che la rituale declaratoria di "mancanza del titolo esecutivo" avrebbe comportato, ossia la possibilità di procedere nuovamente per lo stesso fatto contro la medesima persona.

Se si considera, infatti, che «la declaratoria di radicale inesistenza del titolo esecutivo non è di ostacolo ad un nuovo processo de *eadem re et persona*», la nuova formula sembra volta a evitare una «significativa aporia», «lascia[ndo] inalterato [il titolo esecutivo] e la relativa portata preclusiva di un nuovo giudizio»<sup>21</sup>.

## 2.2.1. Critica: il mancato rispetto della legalità.

Rispetto all'incidente d'esecuzione, pertanto, l'estensione dei poteri del giudice comune sembra esser avvenuta superando i limiti letterali e sistematici che perimetrano l'intervento *in executivis*.

Questo strappo alla legalità sembra esser stato motivato (o, se si preferisce, sembra aver rafforzato) il convincimento di fondo per cui, nel caso del ricorrente vittorioso, il giudice comune possa o debba fare 'di tutto' per attuare la sentenza di Strasburgo, finanche piegare le norme

<sup>19</sup> Sul punto si veda sent. Cass. pen., sez. un., 26/06/2015 (dep. 03/12/2015), n. 47766, ric. *Butera*, par. 7 e giurisprudenza ivi richiamata; in dottrina v. DI GERONIMO e GIORDANO (2016).

<sup>20</sup> Cfr. NEGRI e CARNEVALE (2009); CORBI e NUZZO (2003), p. 223 s.

<sup>21</sup> LAVARINI (2009), p. 21, che aggiunge come ciò sia avvenuto «a prezzo [...] di un'indebita forzatura della *littera legis*», laddove l'art. 670 c.p.p. «prevede le sole fattispecie, affatto diverse, della 'mancanza' e della 'non esecutività' del titolo» e, nei medesimi termini, LAVARINI (2019), p. 144. In termini altrettanto critici, BIGIARINI (2018), p. 241 ss.; NEGRI e CARNEVALE (2009), p. 1231, che, rispetto al caso *Somogy e Dorigo*, sottolineano come, «attraverso una operazione integratrice dell'ordinamento processuale contrabbandata per "interpretazione logica e sistematica"» sia stato allargato «l'ambito applicativo di un istituto, preordinato a dichiarare la mancanza o la non ancora matura esecutività del provvedimento, sino a tramutarlo in un mezzo straordinario per rimuovere il giudicato a suo tempo effettivamente formatosi».

procedurali di diritto interno per assicurare al ricorrente il risultato utile di cui egli ha diritto in base all'art. 46 CEDU, a tal proposito, rilevandosi in dottrina un vero e proprio «slittamento rispetto al modello delle sentenze gemelle»<sup>22</sup>.

Questo convincimento, che appare sottotraccia nelle prime sentenze sopra richiamate, è emerso con maggior evidenza in una decisione riguardante Bruno Contrada, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha riconosciuto al ricorrente vittorioso il ristoro dell'intera carcerazione subita<sup>23</sup> (dopo che la Corte di Cassazione aveva già assicurato la sterilizzazione degli effetti della condanna).

La Corte d'Appello, in particolare, ha assegnato al ricorrente vittorioso la somma complessiva di 667.000 euro a titolo di ristoro della carcerazione subita, in base al solo obbligo di dare esecuzione alla pronuncia europea e nonostante nessuna norma di legge disciplinasse espressamente il caso in esame.

La Corte, infatti, ha escluso *expressis verbis* l'applicabilità al caso di specie sia della riparazione per ingiusta detenzione, *ex art. 315 c.p.p.*, sia della riparazione per errore giudiziario, *ex art. 643 c.p.p.*, cionondimeno, decidendo in senso favorevole al ricorrente vittorioso sulla base degli *ampi poteri* di cui agli artt. 666 e 670 c.p.p.

Nello specifico, la Corte ha affermato che, da un lato, «lo Stato convenuto ha l'obbligo di adottare le misure individuali/generali del caso necessarie aventi effetto ripristinatorio, ossia idonei a eliminare il pregiudizio subito dal ricorrente, che deve essere posto per quanto possibile in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non si fosse verificata l'inosservanza delle norme della CEDU»; dall'altro, «gli artt. 666 e 670 c.p.p. non possono che essere interpretati nel senso di consentire l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da una condanna del giudice italiano in violazione di una norma della Convenzione EDU, dovendosi ribadire che garante della legalità in fase esecutiva è il giudice dell'esecuzione»<sup>24</sup>.

Al di là del merito della questione (il diritto o meno del ricorrente vittorioso di richiedere la riparazione della carcerazione subita - diritto che comunque, è bene sottolinearlo, non è riconosciuto neppure in caso di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice -)<sup>25</sup>, ciò che preme evidenziare è l'utilizzo *del tutto libero* dei poteri processuali di cui agli artt. 666 e 670 c.p.p., divenuti - è il caso di dirlo - vera zona franca della legalità processuale.<sup>26</sup> Le due disposizioni, infatti, risultano in questo caso utilizzate addirittura per riempire una lacuna legislativa *intenzionale*, avendo il nostro legislatore determinato compiutamente i modi e i casi della riparazione dell'ingiusta detenzione con le norme di cui agli artt. 315 e 643 c.p.p.

Questo strappo alla legalità, tanto processuale, quanto sostanziale (perché travolge il modello delle gemelle, dotando la sentenza CEDU di una speciale efficacia 'diretta'), per quanto motivato da intenzioni e scopi certamente meritori, appare fortemente critico.

La legalità è asse portante del nostro sistema costituzionale, principio cardine della separazione dei poteri (specificamente riflesso nel precetto ci cui all'art. 101, secondo comma, Cost., che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge), nonché garanzia del cittadino dagli arbitri del

<sup>22</sup> LAMARQUE e VIGANÒ (2014), p. 20.

<sup>23</sup> Corte di Appello di Palermo, Sez. II, ord. n. 25 del 12 novembre 2019.

<sup>24</sup> Ord. richiamata, par. 5.5. La Corte riprendere qui le affermazioni della Cassazione (rese sempre nel caso Contrada) che, a loro volta, richiamavano le affermazioni della Corte di Cassazione nel noto caso Gatto (Cass. pen., sez. un., 9/05/2014 (dep. 14/10/2014), n. 42858, la Cassazione affermata la necessità di intendere estensivamente i poteri del giudice dell'esecuzione al caso della *pena costituzionalmente illegittima* (necessità che deriva però, come si è detto, dall'espressa previsione normativa di cui all'art. 30 l. n. 87 del 1953).

<sup>25</sup> E questo un orientamento consolidato in giurisprudenza, da ultimo v. Cass. pen. sez. IV, 14/02/2018 (dep. 05/04/2018), n. 15237. *Contra*, in dottrina, VANNI (1992), p. 333. In precedenza la riparazione per ingiusta detenzione è stata concessa anche al sopraggiungere della sentenza della Corte di Giustizia che avesse rilevato l'incompatibilità della norma incriminatrice interna con il diritto europeo: Corte d'Appello Bologna, III sez. penale, 25 gennaio 2013, in *Dir. pen. cont.*, 14 maggio 2013, con nota di MASERA (2013), che peraltro esprime condivisibili osservazioni critiche. Per quanto riguarda il diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione che deriverebbe direttamente dalla CEDU nei casi di cui l'art. 5 CEDU, v. CANTONE (2019). In particolare, si noti che secondo la Corte europea la detenzione di una persona giudicata «in maniera manifestamente e gravemente contraria all'articolo 6, non si giustifica dal punto di vista dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione (si vedano anche *Al Nashiri c. Polonia*, n. 28761/11, § 562, 24 luglio 2014, e *Willcox e Hurford c. Regno Unito* (dec.), nn. 43759/10 e 43771/12, § 95, CEDU 2013, dove la Corte ha ribadito che una privazione della libertà non può essere considerata giustificata quando deriva da una condanna pronunciata all'esito di un processo viziato da un «flagrante diniego di giustizia», fatto che è particolarmente vero quando vi è stata condanna *in absentia* senza possibilità di un riesame di merito dell'accusa); cfr. Corte Edu, IV sez., causa Baratta C. Italia, 13 ottobre 2015, ric. n. 28263/09, par. 114, nonché il caso causa Stoichkov c. Bulgaria, 24 marzo 2005, ric. n. 9808/02.

<sup>26</sup> Recentemente, sui limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione, con espresso riguardo alle violazioni di carattere processuale verificatesi nel corso del processo, si sono espresse le Sezioni Unite, con la decisione n. n. 15498 del 26 novembre 2020, (dep. 23 aprile 2021), Lovric. Le Sezioni Unite, pur riconoscendo la possibilità di proporre l'incidente di esecuzione per conformarsi alle decisioni sovranazionali, hanno ribadito i limiti processuali segnati dall'art. 670 c.p.p., per cui «la giurisdizione esecutiva non ha il compito di emendare o integrare in via postuma il giudicato, ma di riscontrare la regolarità formale e sostanziale dell'esecuzione penale» (par. 3.5.).



potere giudiziario. Per cui, «in assenza della soggezione alla legge, le garanzie di indipendenza scadono a privilegio corporativo; dove il giudice non sia soggetto alla legge, o dove il suo potere interpretativo non incontri ragionevoli limiti nel testo della legge, nessuno può sentirsi al riparo dall'arbitrio giurisdizionale»<sup>27</sup>.

Peraltro, per quanto finora questo 'strappo' della legalità sia avvenuto in senso garantistico, ciò nondimeno, non si possono sottacere i timori che un utilizzo *libero* delle regole processuali suscita.

Questo *trend* interpretativo, infatti, pare «il "simmetrico negativo"»<sup>28</sup> di quelle teorie che in passato avevano negato l'efficacia del giudicato (e in particolare il divieto di *bis in idem*), sostenendo la necessità di ridiscutere la sentenza definitiva di *assoluzione*, ogni qualvolta istanze di difesa sociale lo avessero imposto (in sostanza, propugnandosi la necessità di rifare il processo quando la scoperta di nuove prove avesse posto in luce la reale pericolosità del soggetto assolto).

"Simmetrico negativo" perché «il processo serve qui alla tutela dei diritti individuali dell'imputato e non della collettività, ma comunque "simmetrico" in quanto al pari del suo opposto si arroga la pretesa di piegare regole e sintassi del processo ad istanze di giustizia ritenute prevalenti»<sup>29</sup>.

Preoccupazione che non paiono del tutto peregrine, se solo si considera l'importanza crescente che nel panorama sovranazionale assume la prospettiva della vittima del reato (e delle sue richieste di pena), che, in quest'ottica, ben potrebbe arrivare a determinare il rovesciamento in *malam partem* del giudicato.

La riaffermazione della legalità serve, dunque, anche a presidiare il giudicato da quei contraccolpi in *malam partem* che la creazione di un diritto 'libero' inevitabilmente comporterebbe.

## 2.2.2. *Una soluzione possibile: l'intervento della Consulta.*

Questi 'strappi' alla legalità dovrebbero essere ricuciti quanto prima dal nostro legislatore.

Attesa, tuttavia, la perdurante inerzia legislativa, occorre chiedersi se sia prospettabile in questo ambito un intervento della nostra Corte Costituzionale, che doti il giudice comune di uno strumento processuale ad hoc per sterilizzare gli effetti del giudicato o modificare la pena comminata in contrasto con la Convenzione, quando non sia necessario riaprire il processo penale (essendo possibile, in quest'ultimo caso, ricorrere alla revisione "europea").

Sul punto, autorevole dottrina ha proposto di introdurre una revoca "europea", promuovendo un incidente di costituzionalità dell'art. 673 c.p.p. «al metro degli artt. 117 Cost. e 46, par. 1 Cedu "nella parte in cui non prevede il caso della revoca della sentenza di condanna per dare esecuzione alle decisioni della Corte Edu che ne abbiano censurato la violazione della legalità di cui all'art. 7 della Convenzione"» (estendendo l'intervento additivo «con una piccola variazione» altresì «alla mera "modifica" della sentenza di condanna»).

Questa soluzione appare senz'altro condivisibile, perché permetterebbe al giudice dell'esecuzione di intervenire sul giudicato nel pieno rispetto della legalità, dando esecuzione ai *dicta* di Strasburgo.

Si noti, inoltre, che, il giudice dell'esecuzione potrebbe intervenire direttamente sul giudicato del ricorrente vittorioso anche nelle ipotesi in cui la condanna derivi da una norma di legge trovata in contrasto con la Convenzione, senza - è bene sottolinearlo - dover previamente sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione rilevante (come, invece, è necessario per intervenire sul giudicato dei c.d. fratelli minori, *infra* § 3.1.).

Rimarrebbe quindi intatto quella sorta di doppio binario che sino ad oggi ha garantito un'esecuzione 'sicura' della decisione europea nei confronti di chi abbia fatto ricorso alla Corte

<sup>27</sup> FERRUA (2020), p. 5, che rileva altresì come: «[p]articolarmente preoccupante in questo quadro è l'affievolirsi della soggezione del giudice alla sola legge, perché su questo principio, in un ordinamento di magistrati reclutati per concorso, si fonda la legittimazione del potere punitivo». In termini analoghi, anche GAETA (2012), spec. p. 29, che approfondisce in generale gli effetti della CEDU sulle regole processuali, rilevando le numerose distorsioni ermeneutiche anche rispetto alla funzione riparativa del giudicato ingiusto. Significativamente l'Autore sottolinea come il *trend* in esame paia culturalmente motivato dalla convinzione di fondo «del "sacrificio utile della legalità": nell'opposizione tra legalità e giustizia "nel concreto", la scelta - sembrerebbe affermarsi - non può che ricadere su quest'ultima, di cui si predica l'attuabilità anche a prescindere dalla prima».

<sup>28</sup> CORDI (2008), p. 10.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

di Strasburgo, subordinando l'estensione dei suoi effetti *erga alios* a condizioni più stringenti (la previa declaratoria di illegittimità costituzionale).

“Doppio binario”, peraltro, giustificato dalla diversa portata degli obblighi sovranazionali, che se impongono di eseguire la condanna nei confronti del ricorrente vittorioso, non richiedono altresì il travolgimento del giudicato dei c.d. fratelli minori (l'eventuale travolgimento del giudicato deriva in questo caso non dalla Convenzione ma, a certe condizioni, dal nostro diritto interno, su cui *postea* § 3.2.).

## 2.3.

### *A margine: il ruolo centrale del giudice comune rispetto all'esecuzione della sentenza europea.*

L'ipotizzata “revoca europea”, quindi, permetterebbe al giudice dell'esecuzione di intervenire sul giudicato interno *direttamente*, per dare attuazione alla sentenza sovranazionale.

Sia che si guardi all'auspicata “revoca europea”, sia che si consideri la già attuale “revisione speciale”, pertanto, il giudice comune continuerebbe comunque a rivestire un ruolo centrale nell'esecuzione delle pronunce sovranazionali, trovandosi in ogni caso ‘da solo’ nella gestione degli effetti delle sentenze europee sul giudicato (almeno, nel singolo caso deciso a Strasburgo).

Sul punto, circa la ‘centralità’ (lo si è visto, *inevitabile*) del giudice comune in questa materia, occorre sottolineare come il giudice, di questi ampi poteri, che gli consentono di adeguare il suo intervento alla specifica violazione riscontrata in sede europea, dovrebbe fare un uso estremamente attento, valutando le richieste del ricorrente vittorioso alla luce delle specifiche statuizioni sovranazionali, nonché, ovviamente, nel pieno rispetto della legalità interna.

Si dovrebbe quindi evitare di assicurare al ricorrente vittorioso risultati incoerenti con il nostro ordinamento nazionale (è il caso del ristoro della carcerazione subita per Bruno Contrada, di cui sopra si è detto, *retro* §2.2.1.), ma anche con lo stesso sistema sovranazionale, garantendo esiti espressamente esclusi dalla Corte Europea.

Su questo ultimo punto, in particolare, viene in considerazione la decisione - già sopra richiamata - con cui la Corte di Cassazione ha sterilizzato gli effetti del giudicato nei confronti (di nuovo) di Bruno Contrada.

Se si considera, infatti, che al tempo della domanda, la condanna alla reclusione era già stata per intero espiata, si comprende come la richiesta di annullare gli effetti della condanna fosse specificatamente diretta a ottenere il reintegro del ricorrente nella sua precedente posizione lavorativa, quanto meno a fini previdenziali.

La Corte di Cassazione - lo si è visto - ha poi accolto la domanda del ricorrente, sterilizzando gli effetti della condanna, esclusivamente (come poi farà la Corte d'Appello per garantire il ristoro della carcerazione subita) sulla base dell'obbligo di dare esecuzione alla pronuncia europea, senza richiamare alcuna norma di legge interna che in qualche modo assicurasse il medesimo esito.

Il problema, in questo caso, è che nemmeno la Corte Europea era arrivata a tanto; anzi, i giudici di Strasburgo avevano espressamente declinato la domanda del ricorrente volta alla «ricostruzione della sua carriera e [al]la restituzione di tutti gli importi da lui non percepiti a causa della sua condanna»<sup>30</sup>.

La decisione dalla Cassazione, pertanto, sembra aver creato una discontinuità tra ordinamenti e anche sul piano legale, avendo garantito la Corte un esito certamente non automatico, per lo meno perché non previsto (e anzi apertamente escluso) dalle statuizioni europee.

Nell'esaminare le richieste del ricorrente vittorioso, quindi, il giudice interno dovrebbe procedere con estrema attenzione, evitando di assicurare risultati non propriamente in linea con l'assetto legale e le specificità del caso concreto. Eventuali conseguenze ulteriori, dovrebbero essere rigorosamente motivate sulla base dell'ordinamento interno, nell'ipotesi in cui - come sopra - non possano derivarsi direttamente dalle statuizioni europee.

Si noti, infine, che recentemente la Commissione di Studio presieduta da Giorgio Lattanzi, per la riforma della giustizia penale ha proposto l'introduzione nel nostro ordinamento di «un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare

<sup>30</sup> Par. 78 della sent. cit.

esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso»<sup>31</sup>.

La proposta mira a riordinare il sistema dei rimedi *post iudicatum* di adeguamento delle sentenze interne alle decisioni di Strasburgo introducendo un'impugnazione straordinaria e specifica, che devolve l'esecuzione della pronuncia europea esclusivamente alla Corte di Cassazione.

La modifica, senz'altro meritoria quanto ai fini, denota - forse - una sorta di sfiducia nei confronti del giudice comune che, nella materia che ci occupa, verrebbe destituito dal suo - neo-costituito - ruolo di "garante della legalità", probabilmente per la complessità delle questioni che investono i rapporti tra ordinamenti.

### 3. La situazione dei c.d. fratelli minori.

Venendo ora a considerare la situazione dei c.d. fratelli minori, occorre anzitutto premettere che, per estendere gli effetti delle pronunce europee *erga alios* dopo il giudicato, la nostra giurisprudenza ha seguito le medesime vie già sperimentate per il ricorrente vittorioso, ossia l'incidente d'esecuzione e la revisione europea.

Rispetto alla situazione del ricorrente vittorioso, tuttavia, a seconda dello strumento considerato, i rapporti tra giudice comune e Consulta sono venuti in un certo senso a ribaltarsi.

In particolare:

(a) considerando l'incidente d'esecuzione, occorre evidenziare che, se nel caso del ricorrente vittorioso, questo strumento accentua il protagonismo del giudice, che si muove 'in prima linea' senza coinvolgere il Giudice delle leggi, rispetto ai fratelli minori, realizza *tendenzialmente*, come si vedrà, una sorta di cooperazione tra giudice comune e Consulta, potendosi modificare o revocare il giudicato di condanna - rispettivamente *ex art. art. 30, comma, 4 della legge n. 87 del 1953* o *ex art. 673 c.p.p.* - solo qualora la norma rilevante sia stata prima dichiarata incostituzionale;

(b) a contrario, esaminando la revisione europea, si può rilevare come questo strumento, introdotto per il ricorrente vittorioso proprio dalla Corte Costituzionale, che in questo modo attualizzava una sorta di 'alleanza' col giudice comune, tenda invece, nel caso dei c.d. fratelli minori, a slegarsi dall'intervento nella Consulta, accentrando la questione (degli effetti *erga alios* della decisione europea) davanti al giudice comune (così, nel caso dei fratelli minori di Bruno Contrada, *infra* § 3.2.).

Anche in questa ipotesi, peraltro, la tendenza del giudice comune a evitare il coinvolgimento della Consulta e a fare 'da sé' appare foriera di molteplici criticità, di carattere sia processuale, sia - e soprattutto - sostanziale (*infra* § 3.3.).

### 3.1. L'incidente d'esecuzione: la cooperazione tra Corte Costituzionale e giudice comune.

Anzitutto, cominciando con l'esame dell'incidente d'esecuzione, si è detto come si realizzi in questo caso - *di regola*, come si preciserà - una sorta di cooperazione tra giudice comune e Corte Costituzionale.

È noto, infatti, che rispetto ai c.d. fratelli minori l'incidente di esecuzione si *combina* tendenzialmente con l'incidente di costituzionalità<sup>32</sup>, che, ammesso in maniera del tutto innovativa in fase esecutiva<sup>33</sup>, permette di modificare il trattamento sanzionatorio *ex art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953* ovvero, eventualmente, di revocare la sentenza di condanna *ex art. 673 c.p.p.*<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Così la lettera *b-nonies*) dell'art. 7 della proposta della Commissione Lattanzi.

<sup>32</sup> Sulla vicenda dei fratelli minori di Scoppola, v. GAMBARDELLA (2012). (che peraltro escludeva il ricorso all'art. 30 della l. n. 87 del 1953, proponendo o l'illegittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p. nella parte in cui non permette la modifica della pena costituzionalmente illegittima o l'intervento 'riparatore' del Presidente della Repubblica, nella forma della concessione della grazia), VIGANÒ (2012); ID. (2014); ROMEO (2012); SCOLETTA (2014); BIGNAMI (2014); CAPROLI (2013); PECORELLA (2013); A. SERRANI (2013); PUGIOTTO (2013); LAMARQUE e VIGANÒ (2014).

<sup>33</sup> Sul punto si è rilevato come la sentenza n. 210 del 2013 innovi il requisito della ammissibilità/rilevanza della questione di costituzionalità presentata in fase esecutiva, v. SCOLETTA (2014), p. 18 s.; nonché LAMARQUE e VIGANÒ (2014), p. 10 ss.; CAPROLI (2013), p. 263 ss.

<sup>34</sup> Critica la scelta di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, sulla base di una valorizzazione forte del giudice dell'esecuzione («sorta

È significativo, tuttavia, come, anche rispetto a questo strumento, si rintracci la tendenza del giudice comune 'a fare da sé', evitando il più possibile il coinvolgimento della Corte Costituzionale.

Nel caso Scoppola-Ercolano, infatti, le Sezioni Unite, seppur *incidenter*, hanno affermato la possibilità di intervenire direttamente sul giudicato senza sollevare la questione di legittimità costituzionale, qualora sia possibile dare un'interpretazione *convenzionalmente* orientata della disposizione rilevante.

La Corte, in particolare, ha affermato che: «il meccanismo di aggressione del giudicato, nella parte relativa alla specie e alla misura della pena inflitta dal giudice della cognizione, è attivabile con incidente di esecuzione, in quanto ricorrano le seguenti condizioni: [...] c) la possibilità d'interpretare la normativa interna in senso convenzionalmente orientato *ovvero*, se ciò non è praticabile, la declaratoria d'incostituzionalità della medesima normativa (com'è accaduto nella specie)»<sup>35</sup>.

Questa soluzione sembra, tuttavia, poggiare su un presupposto ermeneutico errato, cioè che in fase esecutiva il giudice continui ad *applicare* la norma penale e, conseguentemente, che nel far ciò possa sostituire le proprie valutazioni a quelle del giudice della cognizione, reinterprestando la norma rilevante.

Di contro, come attentamente rilevato in dottrina, «al giudice dell'esecuzione – se non si vuole alterarne integralmente il ruolo, ciò che implicherebbe una chiara presa di posizione legislativa – non è dato intervenire sul giudicato attraverso una nuova applicazione/disapplicazione di norme già definitivamente applicate nel giudizio di cognizione, ma solo di prendere atto che quelle norme sono “cadute”, e che si è conseguentemente configurato un evento a cui la legge – nella specie l'art. 30 co. 4 l. n. 87 del 1953 – attribuisce efficacia risolutiva o modificativa del giudicato»<sup>36</sup>.

Anche nel caso in cui sia possibile interpretare in maniera convenzionalmente orientata la disposizione in contrasto con la CEDU, pertanto, il giudice dell'esecuzione, non potendo sostituire le proprie valutazioni a quelle del giudice della cognizione, dovrebbe comunque attivare l'incidente di costituzionalità.

In quest'ipotesi, quindi, pur essendo astrattamente praticabile un'interpretazione convenzionalmente orientata, la questione di legittimità costituzionale dovrebbe considerarsi rilevante proprio perché solo dalla declaratoria di incostituzionalità discenderebbero gli effetti 'utili' di cui all'art. 30 co. 4 l. n. 87 del 1953 o - a seconda dei casi - di cui all'art. 630 c.p.p. (come noto, invece, la possibilità di dare alla norma censura un'interpretazione costituzionalmente orientata preclude ordinariamente la possibile di adire il Giudice delle leggi) 37.

## 3.2.

### *La revisione europea: il protagonismo del giudice comune in assenza di un (nuovo) intervento della Corte Costituzionale.*

Come anticipato, la tendenza a evitare il coinvolgimento della Consulta si accentua ancor più quando si consideri la revisione c.d. europea.

La strada della revisione c.d. europea, infatti, sperimentata per la prima volta, per le posizioni analoghe a quella del ricorrente vittorioso, nel caso dei fratelli minori di Bruno Contra-da, ha di fatto avuto l'effetto di accentrare la questione davanti alla Corte di Cassazione, che, peraltro, ha infine escluso l'estensione *erga alios* della pronuncia europea<sup>38</sup>.

di organo-cerniera tra i diversi livelli del nostro sistema ormai multilivello», p. 2518), nonché sulla scorta dell'osservazione per cui il giudicato 'resisterebbe' solo nella sua funzione di tutela del condannato, mentre potrebbe sempre essere rimesso in discussione *in bonam partem*, DI BITONTO (2013), *passim*.

<sup>35</sup> Sent. cit., par. 9.3, corsivi aggiunti. Per questo profilo, v. LAMARQUE e VIGANÒ (2014), p. 9.

<sup>36</sup> LAVARINI (2009), p. 5 s.

<sup>37</sup> In merito, si tenga presente che con la recente sentenza n. 25 del 2019, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 75 ancorché un sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale ne avesse offerto un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata, proprio per permettere alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio la sopravvenuta caducazione della norma ai sensi dell'art. 129 c.p.p., pur in presenza di un ricorso inammissibile (che come tale non permette di rivalutare la fattispecie concreta alla luce di un sopravvenuto mutamento giurisprudenziale). E' ben possibile, quindi, dichiarare costituzionalmente illegittima una disposizione anche nel caso in cui sia possibile fornire (o si sia stabilizzata) un'interpretazione costituzionalmente orientata, quando ciò sia necessario per assicurare un effetto 'utile' (nel caso da ultimo deciso dalla Consulta per prosciogliere l'imputato pur in presenza di ricorso inammissibile, nella materia in esame per incidere sul giudicato 'erga alios').

<sup>38</sup> Cass. pen., sezioni unite, 24/10/2019 (dep. 3/03/2020), n. 8544, in *Sist. pen.*, 10 marzo 2020, con nota di BERNARDI (2020).

In verità, quando riferito ai c.d. fratelli minori, questo strumento processuale, solleva numerosi dubbi<sup>39</sup>, riguardanti addirittura la stessa possibilità per i terzi estranei al giudizio europeo di avvalersi della forma speciale di revisione<sup>40</sup>.

Già questa prima problematica, peraltro, coinvolge la questione dei rapporti tra giudice comune e Corte Costituzionale, trattandosi di capire se la revisione speciale riguardi anche le posizioni analoghe o possa essere estesa a quest'ultime soltanto con un nuovo intervento costituzionale.

Sul punto, occorre considerare che la decisione n. 113 del 2011 della Corte Costituzionale sembra riferire esclusivamente al ricorrente vittorioso la nuova forma di impugnazione straordinaria, che risulta rigidamente ancorata «al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo»<sup>41</sup>.

Centrali per definire il perimetro del nuovo strumento sono pertanto gli obblighi *ex art. 46 CEDU*<sup>42</sup>.

Ebbene, se è vero che in forza di questa disposizione lo Stato contraente è tenuto ad adottare tutte le misure *individuali* o *generali* necessarie per rimuovere la violazione riscontrata a Strasburgo, deve nondimeno escludersi che l'obbligo di conformarsi alle sentenze di Strasburgo comporti il dovere di travolgere *tutti* i giudicati già formati.

Non solo la Corte europea non ha mai domandato agli Stati contraenti un intervento tanto gravoso, ma un simile risultato sembrerebbe escluso altresì da un'interpretazione sistematica della Convenzione, che condiziona l'esperibilità del ricorso a Strasburgo al termine perentorio di sei mesi dalla data in cui la decisione interna è divenuta definitiva (art. 35 CEDU); la Convenzione quindi, come più volte riconosciuto dalla stessa Corte Edu<sup>43</sup>, espressamente considera e valorizza anche l'interesse alla certezza dei rapporti esauriti (affermandosi che: «[t]he existence of such a time-limit is justified by the wish of the High Contracting Parties to prevent past judgments being constantly called into question and constitutes a legitimate concern for order, stability and peace»)<sup>44</sup>.

Come già chiarito dalla nostra Corte Costituzionale<sup>45</sup>, pertanto, la necessità di travolgere il giudicato non deriva dall'art. 46 CEDU, ma discende *esclusivamente* dalle nostre norme di diritto interno: è il nostro ordinamento, in particolare, che alla declaratoria di incostituzionalità fa conseguire la necessità di modificare la pena incostituzionale (art. 30 l. n. 87 del 1953)

<sup>39</sup> Quando riferita alle posizioni analoghe, questa impugnazione straordinaria (e speciale) risulta fortemente discussa (ne è prova il contrasto giurisprudenziale che ha determinato l'intervento delle Sezioni Unite di cui si è detto), tanto che si può addirittura dire che l'unico dato certo è che, rispetto ai fratelli minori, la revisione europea *non può* sicuramente riguardare le violazioni di carattere *processuale* (ed è questa una significativa linea di confine rispetto alla posizione del ricorrente vittorioso) (cfr. da ultimo v. Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 2018 (dep. 13 dicembre 2018), n. 56163, in *Dir. pen. cont.*, 21 marzo 2019, con nota di BIONDI (2019); in senso analogo, Cass. pen., sez. VI, 29 maggio 2014, n. 39925, nonché Cass. pen., sez. VI, 23 settembre 2014, n. 46067). Per quanto riguarda il contrasto giurisprudenziale sull'esperibilità della revisione europea da parte dei c.d. fratelli minori, v. l'ordinanza di remissione alle sezioni unite, Cass. pen., sez. VI, ord. 22 marzo 2019 (dep. 17 maggio 2019), n. 21767, in *Sist. pen.*, 13 giugno 2019, con nota di BERNARDI (2019).

<sup>40</sup> Ha escluso la riapertura del processo nei confronti dei terzi estranei al giudizio sovranazionale, Cass. pen., Sez. I/8/01/2011 (dep. 22/02/2011), n. 6559 (annotata da GIALUZ, (2011a)).

<sup>41</sup> Sent. cit., par. 8.

<sup>42</sup> Sulla portata di tali obblighi e sull'interpretazione datane dalla Corte Edu, v. *ex multis* SACCUCCI (2008); FIORI; BIGIARINI (2018); DE SALVIA (2008); MAZZA (2016).

<sup>43</sup> Cfr. per tutti Corte Edu, Gran Camera, Sabri Güneş v. Turkey, ric. n. 27396/06, del 29/06/2012, par. 39 s.: «The six-month time-limit provided for by Article 35 § 1 has a number of aims. Its primary purpose is to maintain legal certainty by ensuring that cases raising issues under the Convention are examined within a reasonable time, and to prevent the authorities and other persons concerned from being kept in a state of uncertainty for a long period of time (see *P.M. v. the United Kingdom* (dec.), no. 6638/03, 24 August 2004). It also affords the prospective applicant time to consider whether to lodge an application and, if so, to decide on the specific complaints and arguments to be raised (see *O'Loughlin and Others v. the United Kingdom* (dec.), no. 23274/04, 25 August 2005) and facilitates the establishment of facts in a case, since with the passage of time, any fair examination of the issues raised is rendered problematic (see *Nee v. Ireland* (dec.), no. 52787/99, 30 January 2003). 40. That rule marks out the temporal limit of the supervision exercised by the Court and signals, both to individuals and State authorities, the period beyond which such supervision is no longer possible (see *Walker v. the United Kingdom* (dec.), no. 34979/97, ECHR 2000-I). The existence of such a time-limit is justified by the wish of the High Contracting Parties to prevent past judgments being constantly called into question and constitutes a legitimate concern for order, stability and peace (see *De Becker v. Belgium* (dec.), no. 214/56, 9 June 1958)».

<sup>44</sup> *Ibidem*; traducendo liberamente: «l'esistenza di un simile limite temporale è motivata dalla volontà delle Alte Parti Contraenti di evitare che giudizi passati siano costantemente messi in discussione e costituiscono un legittimo interesse all'ordine, alla stabilità e alla pace».

<sup>45</sup> Da ultimo v. l'ampia motivazione di Corte Cost., sent. n. 43 del 2017, spec. par. 3.5 ss., in cui la Corte ha concluso affermando: «In sintesi, nella giurisprudenza della Corte europea non si rinviene, allo stato, alcuna affermazione che esplicitamente o implicitamente possa avvalorare l'interpretazione dell'art. 7 della CEDU nel significato elaborato dal giudice rimettente, tale da esigere che gli Stati aderenti sacrificino il principio dell'intangibilità del giudicato nel caso di sanzioni amministrative inflitte sulla base di norme successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime».

ovvero di revocare la condanna (art. 673 c.p.p.)<sup>46</sup>.

Deve quindi ritenersi che «in linea di principio, l'obbligo di adeguamento alla Convenzione, nel significato attribuitole dalla Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quello oggetto della pronuncia, nei quali per l'ordinamento interno si è formato il giudicato, e che le deroghe a tale limite vanno ricavate, non dalla CEDU, che non le esige, ma nell'ambito dell'ordinamento nazionale».<sup>47</sup>

La revisione introdotta con la sentenza n. 113 del 2011, pertanto, essendo ancorata agli obblighi di cui all'art. 46 CEDU, non riguarda anche i 'fratelli minori' e potrebbe essere estesa anche a costoro unicamente proponendo una nuova questione di illegittimità costituzionale<sup>48</sup>.

Anche in quest'ipotesi, peraltro, è bene sottolineare che la nuova impugnazione straordinaria dovrebbe essere comunque condizionata alla dichiarazione di incostituzionalità della norma contrastante con la CEDU - anche nei casi in cui sia praticabile un'interpretazione convenzionalmente conferme -, non solo perché il travolgimento del giudicato è imposto da norme di diritto interno soltanto per il caso di declaratoria di incostituzionalità della norma penale (incriminatrice e sanzionatoria), ma soprattutto perché, per le ragioni che immediatamente si diranno, dovrebbe essere la Corte Costituzionale a 'dosare' gli effetti sul giudicato delle pronunce europee, presidiando l'importazione nel nostro ordinamento delle decisioni sovranazionali (almeno fin tanto che si tratti di ridiscutere le sentenze passate in giudicato) 49.

### 3.3.

#### *A margine: il ruolo della Corte Costituzionale nell'estensione erga alios degli effetti delle pronunce europee.*

Nel caso dei c.d. fratelli minori, infatti, l'intervento della Consulta appare fondamentale non solo per le ragioni di carattere processuale sopra esposte, ma anche e soprattutto per considerazioni di tipo sostanziale.

In particolare, occorre sottolineare che, per estendere la portata delle pronunce europee *erga alios*, le decisioni della Corte EDU devono essere attentamente bilanciate con tutti gli interessi e i valori in gioco; compito, questo, demandato strutturalmente alla Consulta.

In altri termini: «non solo [...] il "contenuto rilevante" delle sentenze della Corte europea può essere oggetto di un certo "margine di apprezzamento", ma anche [...] - conformemente all'assetto sistematico tracciato dalle sentenze gemelle del 2007 - il riconoscimento della prevalenza del diritto convenzionale è subordinato al giudizio di bilanciamento con tutti i possibili contro-interessi costituzionali; una valutazione, quindi, che nel nostro ordinamento giuridico spetta sistematicamente alla Corte costituzionale, nei modi e nelle forme che assicurano il rispetto delle suddette esigenze di coerenza e di certezza»<sup>50</sup>.

A ciò si aggiunga che oggi la carta vincente nei rapporti con l'ordinamento sovranazionale (e nella partita dei diritti fondamentali) sembra essere rappresentata da quel sistema di tutele integrato che, rileggendo le violazioni convenzionali come violazioni *costituzionali* (senza passare dalla finestra dell'art. 117 Cost.) interiorizza gli insegnamenti sovranazionali, massimizzando i livelli di tutela dei diritti. 51

<sup>46</sup> In senso contrario cfr. SCOLETTA (2014), p. 12, che ancora tale obbligo all'art. 7 CEDU «nella parte in cui il principio di legalità pretende che la norma penale sia caratterizzata da una sufficiente *legal basis*, cioè non poggi la propria validità sulla flagrante inosservanza di norme gerarchicamente superiori e non costituisca un'applicazione arbitraria della disposizione di legge al caso concreto. Una pena irrogata sulla base di una norma "convenzionalmente illegittima" integra evidentemente una violazione dell'art. 7 per carenza di *legal basis*, per rimuovere la quale - a nostro parere - la Cedu non solo tollera, ma viepiù esige la previsione di deroghe al limite del giudicato». Cfr. inoltre LORENZETTO (2016), poiché «il complesso degli individui da salvaguardare comprende sia coloro che potranno in futuro trovarsi in posizione identica al ricorrente sia i soggetti che già si trovino in quella stessa situazione» (p. 27). In termini analoghi anche VIGANÒ (2012), p. 19 s. (per cui «non bisogna dimenticare, infatti, che l'art. 46 CEDU è stato fatto oggetto di una interpretazione estensiva da parte della Corte EDU, che per l'appunto sulla base di tale norma ha affermato (a partire dal caso Broniowski c. Polonia, del 2004) il proprio potere di statuire misure c.d. generali a carico dello Stato resistente, con le quali la Corte ordina allo Stato medesimo di introdurre nell'ordinamento nazionale le misure idonee ad evitare il ripetersi della violazione accertata nel caso concreto, nei confronti dunque della generalità di coloro che si trovino nella medesima situazione del ricorrente»).

<sup>47</sup> Corte Cost. n. 210 del 2013, par. 7.

<sup>48</sup> In questi termini UBERTIS (2012), p. 793 e LAVARINI (2019), p. 115.

<sup>49</sup> Prospetta la possibilità di incardinare l'incidente d'esecuzione nella richiesta di revisione, SCOLETTA (2021).

<sup>50</sup> SCOLETTA (2014), p. 16. Sulla necessità di attentamente vagliare gli effetti della giurisprudenza europea nel nostro ordinamento, v. VALENTINI (2016).

<sup>51</sup> Consapevoli che con la sent. n. 2010 del 2013 la Consulta ha ammesso la questione di illegittimità costituzionale in sede esecutiva solo e nella misura in cui si invochi il parametro dell'art. 117 Cost., dichiarando inammissibile la censura rispetto al parametro di cui all'art. 3

La via maestra per tutelare i diritti fondamentali, infatti, sembra quella che metabolizza le violazioni censurate a Strasburgo, trasportando l'insegnamento sovranazionale all'interno dei nostri valori costituenti e, in questo modo, innalzando i livelli di tutela offerti dalla nostra stessa Carta Costituzionale.

Di contro, pare difficile raggiungere i medesimi risultati altamente garantistici (il travolgimento di *tutte* le posizioni definitive), fintanto che si avverta la decisione sovranazionale e i principi in questa sanciti come promananti da un ordinamento *altro* o addirittura come *erronei* o *non confacenti* al nostro sistema costituzionale.

In questo senso, si può considerare esemplificativamente la vicenda dei c.d. fratelli minori di Bruno Contrada, in cui si avverte la sensazione che gli ostacoli frapposti all'estensione *erga omnes* della sentenza europea siano derivati anche dal convincimento - espresso dalla corte di merito e, in alcune pronunce, avallato dalla Corte di Cassazione<sup>52</sup> - che la Corte EDU abbia errato nel riconoscere il concorso esterno in associazione mafiosa come fattispecie di creazione giurisprudenziale.

## 4.

### Alcune riflessioni sul caso dei fratelli minori di Contrada.

In conclusione, può essere utile confrontarsi proprio con il caso dei fratelli minori di Bruno Contrada, per valutarne la reale praticabilità delle soluzioni sopra esposte e, in particolare, la necessità di coinvolgere la Corte Costituzionale quando si tratti di estendere *erga alios* gli effetti delle pronunce di Strasburgo.

Anzitutto, come già anticipato, è noto che, nel caso delle posizioni analoghe a Contrada, la via sperimentata per estendere gli effetti della decisione sovranazionale sia stata quella della revisione europea. Questo strumento - lo si è detto - ha avuto l'effetto di accentrare la questione davanti alla Corte di Cassazione, che l'ha trattata come una problematica attinente ai rapporti tra il nostro ordinamento e quello sovranazionale, con la conseguenza di applicare al caso di specie le regole che presiedono l'importazione della giurisprudenza di Strasburgo nel sistema interno (invece di guardare alla questione come a un problema nazionale attinente al complesso tema dell'evoluzione giurisprudenziale, che, ormai, con sempre maggior insistenza, sembra reclamare nuove prese di posizioni e nuove soluzioni).

In particolare, secondo la Corte, non solo la violazione riscontrata sarebbe strettamente legata alle circostanze del caso di specie (e come tale non presenterebbe quel carattere di genera-

Cost. Pur tuttavia la Corte ha sottolineato come le affermazioni dei giudici di Strasburgo «fossero ineccepibili anche in base all'ordinamento interno» (par. 9). In senso contrario, e cioè per la rilevanza della questione di legittimità riferito anche ad *altro* parametro costituzionale, v. però CAPRIOLI (2013), p. 263 segg.

Circa la necessità di addivenire a un'integrazione delle tutele, v. VIGANÒ (2019), p. 12 ss., che parla di «*tutela integrata* dei diritti fondamentali alla luce della Costituzione, della Carta e del diritto internazionale dei diritti umani». Sull'opportunità di edificare per questa via uno *ius commune* europeo v. CARTABIA (2007), p. 61 s., che, evidenziata «l'aspirazione all'universalità» dei diritti per cui «l'idea dei diritti fondamentali contiene necessariamente una dimensione storica e una dimensione universale»; SILVESTRI (2006); nonché ID. (2011).

Si noti peraltro che la più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale pare orientata a utilizzare in chiave interpretativa la giurisprudenza sovranazionale per rileggere estensivamente le garanzie costituzionali. In questo senso, ad esempio, v. le sentenze Corte Cost., n. 196 del 2010 e n. 143 del 2013, richiamate da NAPOLEONI e MANES (2019), p. 311 ss., che evidenziano come tali decisioni «sembrano [...] testimoniare il progressivo "insediamento costituzionale" del profilo di garanzia evidenziato dal giudice di Strasburgo, quale esito del circolo ermeneutico attuato dal confronto - e dalla cross-fertilization - con le sollecitazioni provenienti dal sistema convenzionale» (p. 326). Lo stesso può dirsi anche per Corte Cost., n. 279 del 2013, con nota di RUGGERI (2013), che evidenzia come «in nessun'altra dell'ormai nutrito drappello di pronunzie relative alla CEDU emesse dalla Consulta si attinga, così come in questa, a piene mani all'indirizzo della giurisprudenza europea, fatto oggetto di analitica, puntuale descrizione e sostanziale ricezione da parte della giurisprudenza nazionale che da esso trae alimento e giustificazione. Praticamente - potrebbe dirsi - una sorta di "novazione della fonte" e ancora come la pronuncia rappresenti la «sicura dimostrazione della possibilità di caricare di sempre nuovi significati costituzionali gli enunciati costituzionali [...] per effetto delle suggestioni semantiche provenienti *ab extra*». Si noti infine che una «una visione unitaria e armonica (e non dualistica e conflittuale) dei diritti fondamentali» pare emergere anche in Corte Cost., n. 63 del 2019, in *Dir. pen. cont.*, 2 aprile 2019, con nota di SCOLETTA (2019); nonché anche nella sent. n. 253 del 2019, con nota di PELISSERO (2019). Da ultimo, si veda altresì l'ord. 117 del 2019, con nostra nota, CONFALONIERI (2020). In questa prospettiva, evidenzia come la Corte Costituzionale paia aver abbracciato un «modello di integrazione tra parametro interposto esterno e corrispondente parametro costituzionale interno», per cui «[l']incremento delle garanzie, come impatto indiretto del diritto convenzionale, si può [...] cogliere nelle potenzialità dinamiche dei nostri parametri normativi interni», SCOLETTA (2020), cui si rinvia per uno sguardo d'insieme, in chiave ricostruttiva e critica, circa gli effetti dell'«irrompere dei diritti fondamentali nel discorso giuridico». Di «massimizzazione della tutela» che non consente una sistemazione di ispirazione formale, dovendo passare la considerazione dell'interprete dalle fonti alle *norme*, anche RUGGERI (2018), p. 14.

<sup>52</sup> In particolare, aveva sottolineato (anche) l'erroneità della decisione sovranazionale, rigettando la richiesta di revisione europea avanzata dal condannato Stefano Genco, la Corte d'Appello di Caltanissetta (sent. del 31 maggio 2018). Nello stesso senso anche Cass. pen., sez. V, 14 settembre 2016, n. 42996 (par. 2) e Cass. pen., sez. II, 18 maggio 2016, n. 22447, par. 8.1.2. ss.

lità indispensabile per riconoscere gli effetti *erga omnes*<sup>53</sup>, ma la decisione non sarebbe neppure espressione di un orientamento consolidato in seno alla Corte Edu<sup>54</sup> (ulteriore requisito che, come noto, dalla sentenza della Corte Cost. n. 49 del 2017 deve sussistere per ‘importare’ nel nostro ordinamento la giurisprudenza di Strasburgo).

In questo modo, evidentemente, ignorando l’‘elefante nella stanza’, le Sezioni Unite hanno avuto ‘buon gioco’ nell’escludere che la sentenza Contrada potesse esplicitare effetti *erga alios*.

Per quanto riguarda il ruolo della Consulta (senz’altro emarginata dalla questione in esame), inoltre, è noto che in questo caso la richiesta di revisione era diretta a evitare proprio l’intervento del Giudice delle leggi, dal momento che la portata della questione sembrava scongiurare l’incidente di costituzionalità e indicare nell’impugnazione straordinaria uno strumento «a buon mercato» per conseguire gli effetti sperati, rivedendo i casi già definiti alla luce di un’interpretazione *più permissiva* dell’art. 5 c.p.<sup>55</sup>.

Anche in questo caso, tuttavia, certo con una buona dose d’audacia, era possibile secondo autorevole dottrina<sup>56</sup> porre una questione di legittimità costituzionale, interiorizzando i principi sovranazionali nella trama dei nostri valori costituzionali.

In particolare, secondo questo punto di vista, nel caso in esame sarebbe stato possibile rileggere la violazione accertata a Strasburgo secondo le nostre categorie di diritto interno, trasportando la questione dal piano della *prevedibilità-colpevolezza* a quello della *tipicità* 57.

La questione costituzionale avrebbe quindi riguardato le disposizioni di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. per come interpretate prima della sentenza Dimitry<sup>58</sup> e per contrasto tra questa «*law in progress* a base giudiziaria»<sup>59</sup> col principio di tipicità.

La questione – è evidente – avrebbe comportato, se accolta, un vero e proprio stravolgimento dei rapporti tra Corte Costituzionale e Cassazione che, ormai dall’affermarsi della dottrina del diritto vivente, estranea la Consulta dal sindacato sulla correttezza (qui tassatività e precisione) dell’interpretazione giurisprudenziale, esclusivo appannaggio della Corte di Cassazione (potendo la Consulta censurare il diritto vivente non in confronto al principio di legalità, nel senso di correttezza interpretativa rispetto al dettato normativo, ma solo in confronto ad *altri* principi costituzionali).

Se il tema che fa da sfondo alla questione è, per questo motivo, senz’altro affetto da gigantismo, è pur vero, tuttavia, che la questione in esame non sembra seriamente rinviabile, né -

<sup>53</sup> Perché la Corte Edu ha fatto uso tanto di criteri oggettivi che di parametri soggettivi, relativi al caso concreto *sub iudice*. Come efficacemente rilevato tuttavia i criteri c.d. soggettivi sembravano per lo più tesi a riconoscere quell’esperienza dei rimedi interni che è condizione necessaria per ricorrere alla Corte di Strasburgo; in questo senso v. RECCHIA (2017), p. 1209, per cui «è quantomeno bizzarro è l’impiego da parte di un giudice nazionale di un requisito di ammissibilità del giudizio dinanzi la Corte sovranazionale, volto oltretutto proprio a rendere possibile [...] che siano anzitutto i giudici nazionali a garantire il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU all’interno dei rispettivi ordinamenti».

<sup>54</sup> Le sezioni unite hanno quindi concluso che «deve [...] escludersi che dal giudicato della Corte europea nel caso Contrada sia possibile rintracciare contenuti che consentano di estrarvi [...] la individuazione di una fonte generale di violazione dei diritti individuali, garantiti dalla Convenzione», par. 6), le Sezioni Unite hanno inoltre escluso l’incidente di costituzionalità in riferimento all’art. 630 o all’art. 673 c.p.p. (nella parte in cui non prevede che possa essere richiesta la revisione della sentenza di condanna quando ciò sia necessario per uniformarsi a una sentenza della Corte EDU, emessa a favore di altro condannato, da parte di coloro che si trovino in condizioni identiche) «dal momento che il giudicato di condanna, pronunciato nei riguardi del ricorrente, non rivela profili di illegittimità convenzionale per contrasto con l’art. 7 CEDU» (par. 7).

<sup>55</sup> Esemplicando: nel caso Contrada, la revisione europea sarebbe stata utile a giudicare nuovamente l’imputato applicando un’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 5 c.p., cosicché il giudice potesse - alla luce della sentenza europea - valutare la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie da parte del reo.

<sup>56</sup> Sul punto, non si può che rinviare alle autorevoli considerazioni di DONINI (2016), p. 346 ss., che spiega non solo perché «nel caso di specie si è riscritto l’art. 416-bis, non l’art. 110 c.p.» ma altresì perché questo difetto di tassatività debba essere considerato e trattato come «violazione di un diritto-dovere, non come “scusante” per il singolo» (il concorso esterno, infatti, «esisteva come tipologia di condotta, ma i suoi contorni non erano definiti e la sua stessa legittimità era da anni ancora *sub iudice*»). In termini analoghi altresì MAIELLO (2018), p. 229, che denuncia (come del resto anche M. DONINI) «la chiusura autoreferenziale della nostra giurisprudenza, ferma nel rivendicare l’impermeabilità del concorso esterno a qualsiasi obiezione che ne contesti la conformità a parametri di legalità»; nonché MANNA (2016). Circa i rapporti tra legalità e interpretazione giurisprudenziale, alla luce del canone della *prevedibilità*, v. VIGANÒ (2017a), ID. (2016); DONINI (2016); PALAZZO (2016b).

<sup>57</sup> Cfr. di nuovo DONINI (2016), p. 368, per cui nel caso Contrada viene in considerazione la lesione del «dovere statale alla predeterminazione del contenuto normativo della materia del divieto penale. Essa equivale alla presenza di una norma penale che viola l’art. 25 cpv. Cost. per difetto di tipicità/tassatività. Per tale motivo la sentenza Contrada della Corte Edu equivale a un giudizio di insufficiente determinatezza/tipicità della norma prima del 1994. Essa dovrebbe essere colpita, tanto più per i casi dove la pena è già stata espiata come nel caso Contrada, da effetti analoghi a quelli di un giudizio di illegittimità costituzionale, cioè la revoca della sentenza ex art. 673 c.p.p.: vuoi applicando analogicamente tale disciplina, vuoi per effetto di intervento della Corte costituzionale o del legislatore». Propende per la questione di legittimità costituzionale anche LAVARINI (2019), p. 153. Circa le criticità che una questione costituzionale porrebbe, v. PALAZZO (2016a), p. 7 s.

<sup>58</sup> Che la Corte Costituzionale possa dichiarare illegittimo un diritto vivente ‘passato’ allo scopo specifico di travolgere il giudicato formatosi in virtù di quella norma, è oggi ammesso; cfr. *retro* nt. 40, riguardante la recente sentenza n. 25 del 2019.

<sup>59</sup> DONINI (2016), p. 365.



come ha mostrato l'infruttuoso epilogo del caso Contrada - 'raggirabile' con un intervento del giudice comune (che in questo caso, peraltro, dovrebbe vestire gli scomodi panni del censore di se stesso).

## 5. Conclusioni.

Sia rispetto al ricorrente vittorioso, sia rispetto ai fratelli minori, l'efficacia delle sentenze sovranazionali dopo il giudicato pone tutt'oggi spinose questioni che riguardano - anche, ma non solo - il ruolo della Consulta e quello dei giudici comuni.

La gestione degli effetti delle sentenze di Strasburgo dopo il giudicato, in effetti, non rappresenta che *una parte* del più ampio tema riguardante il rapporto tra il nostro ordinamento e quello sovranazionale e, in modo speculare, pare riflettere le difficoltà che via via il nostro diritto ha incontrato nel percorso di avvicinamento e armonizzazione con le garanzie europee.

Proprio in questo ambito più generale (i rapporti con gli altri ordinamenti) è peraltro noto come negli ultimi tempi la Corte Costituzionale si sia riappropriata di una posizione di primo piano,<sup>60</sup> al fine di garantire la più ampia estensione delle garanzie in gioco e riaccentrare le questioni valoriali sulla nostra Carta Costituzionale (meritoriamente rileggendo le disposizioni costituzionali nelle trame dei rapporti 'a rete' e promuovendo in questo modo l'integrazione del nostro diritto con i valori europeo, che troppo spesso sono sentiti come 'estranei').

Anche nell'esecuzione delle pronunce CEDU, per le medesime ragioni, il ruolo della Consulta dovrebbe essere più accentuato: oltre che per realizzare l'integrazione di tutele di cui si è detto (e che dovrebbe rappresentare la strada maestra per gestire i rapporti tra diversi ordinamenti), altresì per salvaguardare il rispetto della legalità sostanziale e processuale, che in nessun caso, segnando i limiti democraticamente apposti ai poteri del giudice, possono essere sacrificate.

Si tratterebbe, in ultima analisi, di fare chiarezza in una materia che - come anticipato in apertura - rischia di diventare appannaggio di una vera e propria "giustizia del cadì", come il caso Contrada e dei suoi fratelli minori ha da ultimo evidenziato - assicurandosi, da una parte, tutte le richieste del ricorrente vittorioso e finanche quelle espressamente rigettate a Strasburgo, e negandosi, dall'altra, qualsiasi tipo di tutela ai fratelli minori, anche quella riguardante la loro libertà personale.

## Bibliografia

BALSAMO, Antonio (2007), "La Cassazione e il caso Dorigo: nuovi orizzonti della giurisdizione penale nella tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea", *Riv. Dir. Proc.*, 2007, 4, pp. 1073 - 1082;

BERNARDI, Silvia (2019): "Troppe incertezze in tema di "fratelli minori": rimessa alle Sezioni Unite la questione dell'estensibilità erga omnes della sentenza Contrada c. Italia", *Dir. pen. cont.*, 13 giugno 2019;

BERNARDI, Silvia (2020): "Le Sezioni unite chiudono la saga dei "fratelli minori" di Bruno Contrada: la sentenza Contrada c. Italia non può produrre effetti erga omnes", *Sist. pen.*, 11 marzo 2020;

BIGIARINI, Andrea (2018): "Il caso Contrada e l'esecuzione delle sentenze della CEDU. Il punto di vista del processualista", *Dir. pen. proc.*, 2, pp. 232 - 246;

<sup>60</sup> A partire dalla nota sentenza n. 269 del 2017, la Corte costituzionale ha rivisto i rapporti tra il nostro ordinamento e il diritto dell'Unione Europea, o meglio tra le rispettive Corti dei diritti. In particolare, con la sent. n. 269 del 2017, la Consulta ha affermato la propria competenza a decidere della legittimità costituzionale di una disposizione anche in caso di c.d. doppia pregiudizialità, allorquando, cioè, «la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell'Unione»; di fronte a tale evenienza, quindi, il giudice *a quo*, prima di adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia, potrebbe investire della questione di legittimità costituzionale il nostro Giudice delle leggi. Sul tema v. MARRA e VIOLA (2019); nonché DEMMING (2019); SCACCIA (2019).

- BIGNAMI, Marco (2014): “Il giudicato e le libertà fondamentali: le Sezioni Unite concludono la vicenda Scoppola-Ercolano”, *Dir. pen. cont.*, 16 maggio 2014;
- BIONDI, Giuseppe (2019): “La Cassazione e i fratelli minori di Lorefice”, *Dir. pen. cont.*, 3, pp. 199 – 220;
- CANTONE, Claudia (2019), “Riparazione per ingiusta detenzione tra diritto interno e Cedu: a margine del caso Fernandes Pedrosa c. Portogallo”, *Giurisprudenza Penale Web*, 2019;
- CANZIO, Giovanni (2011): “Giudicato “europeo” e giudicato penale italiano: la svolta della Corte costituzionale”, *Rivista AIC*, 2011, 2;
- CAPRIOLI, Francesco (2013): “Giudicato e illegalità della pena: riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte costituzionale”, BARGIS, Marta (editor), *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto* (Milano, Giuffrè), pp. 263 -292;
- CAPRIOLI, Francesco e VICOLI, Daniele (2009): *Procedura penale dell'esecuzione* (Torino, Giappichelli);
- CARTABIA, Marta M. C. (2007): “L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione Europea”, in CARTABIA, Marta M. C. (editor), *I diritti in azione* (Bologna, il Mulino), pp. 61 – 66;
- CESARIS, Laura (2008): “Le sentenze della Corte Edu e l'esecuzione della sentenza nazionale”, BIN, Roberto, BRUNELLI, Giuditta, PUGIOTTO, Andrea, VERONESI, Paolo (editors), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU* (Torino, Giappichelli);
- CONFALONIERI, Sofia (2020): “Il *nemo tenetur se detegere* nel labirinto delle fonti. Riflessioni a margine di Corte Cost., ord. n. 117 del 2019”, *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 1, pp. 108 – 140;
- CORBI, Fabrizio e NUZZO, Francesco (2003): *Guida pratica all'esecuzione penale* (Torino, Giappichelli);
- CORDI, Lorenzo (2008): “L'efficacia delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano: dalla vanificazione del giudicato alla decostruzione del principio di legalità”, *www.latribuna.it*;
- DE SALVIA, Michele (2008): “L'obbligo degli Stati di conformarsi alle decisioni della Corte europea”, BALSAMO, Antonio e KOSTORIS, Roberto E. (editors): *Giurisprudenza europea e processo penale italiano: nuovi scenari dopo “il caso Dorigo” e gli interventi della Corte costituzionale* (Torino, Giappichelli), p. 67 - 80.;
- DEMMING, Adele A. (2019): “Applicazioni virtuose della nuova “dottrina” sulla “doppia pregiudizialità” in tema di diritti fondamentali, in *Giurisprudenza costituzionale*”, *Osservatorio Costituzionale*, 6, pp. 179 – 192;
- DI BITONTO (2013), Maria L., “Giudice dell'esecuzione e art. 13 CEDU (argomenti a sostegno delle conclusioni del p.m. d'udienza disattese da Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano)”, *Cass. pen.*, 5, p. 2511 – 2533;
- DI GERONIMO, Paolo e GIORDANO, Luigi (2016): “Deducibilità della illegalità della pena in sede esecutiva”, *Cass. pen.*, 6, pp. 2528 -2534;
- DIDDI, Alessandro (2014), “Novità in materia di impugnazioni e di *restitutio in integrum*”, in VIGONI, Daniela (editor), *Il giudizio in assenza dell'imputato* (Torino, Giappichelli) 2014, pp. 209 – 234;
- Dir. pen. proc.*, 9, pp. 1229 -1239;
- DONINI, Massimo (2016): “Il caso Contrada e la corte Edu. La responsabilità dello stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria”, *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1, pp. 347-372;
- DONINI, Massimo (2016): “Il diritto giurisprudenziale penale”, *Dir. pen. cont.*, 6 giugno 2016;

- EPIDENDIO, Tomaso E. (2007): “Forza vincolante delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e giudicato penale”, *Dir. Pen. Proc.*, 1, pp. 94 – 98;
- FERRUA, Paolo (2020): “Giusto processo tra governo della legge e potere giudiziario”, *Dir. Pen. e Processo*, 1, pp. 5 – 13;
- FIORI, Matteo: “L’esecuzione delle sentenze nel sistema convenzionale”, *www.questione-giustizia.it*;
- GAETA, Piero (2012): “Dell’interpretazione conforme alla C.E.D.U.: ovvero, la ricombinazione genica del processo penale”, *Dir. pen. cont.*, 9 luglio 2012;
- GAMBARDELLA, Marco (2012): “*Overruling* favorevole della Corte Europea e revoca del giudicato di condanna: a proposito dei casi analoghi alla sentenza “Scoppola””, *Cass. pen.*, 12, po. 3981- 4002;
- GIALUZ, Mitja (2011a): “Esclusa la riapertura del processo in assenza di una pronuncia della Corte di
- GIALUZ, Mitja (2011b): “Una “sentenza additiva di istituto”: la Corte costituzionale crea la “revisione europea””, *Cass. pen.*, pp. 3308 – 3320;
- GIARDA, Angelo (2006), “Italia e giurisprudenza europea: “io speriamo che me la cavo””, *Dir. pen. proc.*, 2006, 1, pp. 5-6
- KOSTORIS, Roberto E. (2011): “La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e regole interne”, *La leg. pen.*, pp. 473 - 494;
- LAMARQUE, Elisabetta e VIGANÒ, Francesco (2014): “Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola (ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell’adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo)”, *Dir. pen. cont.*, 31 marzo 2014;
- LAVARINI, Barbara (2009), “L’incidente di esecuzione a rimedio della pena e della condanna illegale: tra riforme “pretorie” e mancate riforme legislative”, *Arch. pen.*, 3;
- LAVARINI, Barbara (2019), *Il sistema dei rimedi post-iudicatum in adeguamento alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo* (Torino, Università degli Studi di Torino);
- LONATI, Simone (2011): “La Corte costituzionale individua lo strumento per dare attuazione alle sentenze della Corte europea: un nuovo caso di revisione per vizi processuali”, *Dir. pen. cont.*, 19 maggio 2011;
- LORENZETTO, Elisa (2016): “Violazioni convenzionali e tutela *post iudicatum* dei diritti umani”, *Legislazione Penale*, 25 novembre 2016;
- MAIELO, Vincenzo (2018): “La Cassazione ripristina la legalità convenzionale nel caso Contrada. Il punto di vista del sostanzialista”, *Dir. pen. proc.*, 2, pp. 224 – 232;
- MANES, Vittorio e NAPOLEONI, Valerio (2019): “La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale” (Torino, Giappichelli);
- MANNA, Adelmo (2016): “La sentenza Contrada e i suoi effetti sull’ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?”, *Dir. pen. cont.*, 4 ottobre 2016;
- MANZIONE, Domenico (2007): ““Caso Dorigo’ e dintorni: una ‘blessing in disguise’ della Corte suprema (e non solo)? A proposito di ‘processo equo’ e ineseguibilità del giudicato”, *Leg. Pen.*, pp. 259 – 265;
- MASERA, Luca (2013): “Sulla riparazione per ingiusta detenzione allo straniero detenuto per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento”, *Dir. pen. cont.*, 14 marzo 2013;
- MAZZA, Oliviero (2007): “L’esecuzione può attendere: il caso Dorigo e la condanna ineseguibile per accertata violazione della CEDU”, *Giur. It.*, 2007, 159 (11), pp. 2637 – 2640;

- MAZZA, Oliviero (2016): “Cedu e diritto interno”, in GAITO, Alfredo (editor), *I principi europei del processo penale*, (Roma, Dike), pp. 3 – 14;
- NEGRI, Daniele e CARNEVALE, Stefania (2009): “Corte europea e iniquità del giudicato penale”,
- PALAZZO, Francesco (2016a): “Legalità fra *law in the books* e *law in action*”, *Dir. pen. cont.*, 13 gennaio 2016;
- PALAZZO, Francesco (2016b): “Il principio di legalità tra costituzione e suggestioni sovranazionali”, *www.lalegislazionepenale.eu*, 29 gennaio 2016.
- PARLATO, Lucia (2011): “Revisione del processo iniquo: la Corte costituzionale “getta il cuore oltre l’ostacolo””, *Dir. pen. proc.*, 7, pp. 839 – 847;
- PECORELLA, Claudia (2013): “Dichiarata finalmente illegittima la norma del caso Scoppola: *lex mitior* o tutela dell’affidamento?”, *Dir. pen. proc.*, pp. 1423 – 1436;
- PELISSERO, Marco (2019): “Permessi premio e reati ostativi. Condizioni, limiti e potenzialità di sviluppo della sent. 253/2019 della Corte Costituzionale”, *www.lalegislazionepenale.eu*;
- PIERRO, Guido (2000): “Equità del processo e principio di legalità processuale”, *Dir. pen. proc.*, pp. 1515 – 1524;
- PIERRO, Guido (2009): “Equità del processo e principio di legalità processuale”, *Dir. pen. proc.*, 12, pp. 1515 – 1524;
- PUGIOTTO, Andrea (2013), “Scoppola e i suoi fratelli (L’ergastolo all’incrocio tra giudizio abbreviato, CEDU e Costituzione)”, *Rivista telematica AIC*;
- RECCHIA, Nicola (2017): “Concorso esterno in associazione mafiosa - La Corte di Cassazione alle prese con gli effetti nel nostro ordinamento della decisione contrada della Corte Edu”, *Giur. It.*, 5, p. 1205 – 1211;
- REPETTO, Giorgio (2011): “Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici”, *Giur. cost.*, 2, pp. 1548 – 1557;
- RIVELLO, Pierpaolo (2011): “La Corte Costituzionale interviene sull’istituto della revisione al fine di garantire l’obbligo di adeguamento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo”, *Riv. It. dir. Proc. Pen.*, 2011, pp. 1169 – 1198;
- ROMEO, Giacchino (2012): “Alle Sezioni unite la questione della possibilità per il giudice dell’esecuzione, dopo la sentenza “Scoppola” della Corte edu, di sostituire la pena di trenta anni di reclusione alla pena dell’ergastolo”, *Dir. pen. cont.*, 19 marzo 2012;
- RUGGERI, Antonio (2011): “La cedevolezza della cosa giudicata all’impatto con la CEDU, dopo la svolta di Corte cost. n. 113 del 2011, ovvero sia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti”, *Osservatorio Costituzionale*, 2, pp. 1 – 20;
- RUGGERI, Antonio (2013), “Ancora una decisione d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nota minima a Corte cost. n. 279 del 2013, in tema di sovraffollamento carcerario)”, *Consulta Online*;
- RUGGERI, Antonio (2018): “Corte europea dei diritti dell’uomo e giudici nazionali alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (tendenze e prospettive)”, *Osservatorio Costituzionale*, 1, pp. 1 – 20;
- SACCUCCI, Andrea (2006), “Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani”, *Riv. Dir. Int.*, 3, pp. 618 – 681;
- SACCUCCI, Andrea (2008), “La riapertura del processo quale misura individuale per ottemperare alle sentenze CEDU”, BALSAMO, Antonio – KOSTORIS, Roberto E. (editors): *Giurisprudenza europea e processo penale italiano: nuovi scenari dopo “il caso Dorigo” e gli interventi della Corte costituzionale* (Torino, Giappichelli), pp. 81 – 98;

SCACCIA, Gino (2019): “Alla ricerca del difficile equilibrio fra applicazione diretta della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sindacato accentrato di legittimità costituzionale. In margine all’ordinanza della Corte costituzionale n. 117 del 2019”, *Osservatorio cost.*, 6, pp. 166 – 178;

SCOLETTA, Marco M. (2014): “Norme penali “convenzionalmente illegittime” e questioni incidentali di costituzionalità in sede esecutiva: il dogma del giudicato sul viale del tramonto”, *federalismi.it*, 1;

SCOLETTA, Marco M. (2019): “Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte Costituzionale”, *Dir. pen. cont.*, 2 aprile 2019;

SCOLETTA, Marco M. (2020): “L’impatto sostanziale della Cedu sui principi fondamentali della materia penale nell’ordinamento interno: resistenze, desistenze, prospettive”, in GRASSO, Giovanni, MAUGERI, Anna Maria, SICURELLA, Rosaria (editors), *Tra diritti fondamentali e principi generali della materia penale* (Pisa, Pisa University Press), pp. 203 - 260;

SELVAGGI (2005): “I dispositivi della Corte Europea possono travolgere il giudicato”, *Guida al dir.*, n. 43, p. 88 s.;

SERRANI, Alessandro (2013), “L’adeguamento del giudicato penale in *executivis* e il difficile rapporto tra giudizio abbreviato ed ergastolo”, *Arch. pen.*, 2;

SILVESTRI, Gaetano (2006): “Verso uno jus commune europeo dei diritti fondamentali”, *Quaderni costituzionali*, 1, pp. 7 – 24;

SILVESTRI, Gaetano (2011): “Fonti interne, fonti esterne e tutela integrata dei diritti fondamentali”, RUOTOLO, Marco (editor), *Studi in onore di Franco Modugno* (Napoli, Editoriale Scientifica);

TONINI, Paolo e CONTI, Carlotta (2014): “Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della sospensione e le nubi dell’assenza “consapevole””, *Dir. Pen. Proc.*, pp. 509 – 519;

UBERTIS, Giulio (2008): “L’adeguamento italiano alle condanne europee per violazioni dell’equità processuale”, in R. KOSTORIS, Roberto E: e BALSAMO, Antonio (editors), *Giurisprudenza europea e processo penale. Nuovi scenari dopo il “caso Dorigo” e gli interventi della Corte costituzionale* (Torino, Giappichelli), pp. 99 – 121;

UBERTIS, Giulio (2011): “La revisione successiva a condanne di Strasburgo”, *Giur. Cost.*, 2011, pp. 1542 – 1547;

UBERTIS, Giulio (2012): “Diritti umani e miti del giudicato”, *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, pp. 787 -793;

VALENTINI, Vico (2016): “La ricombinazione genica della legalità penale: bio-technological strengthening o manipolazione autodistruttiva?”, *Dir. pen. cont.*, 20 giugno 2016.

VANNI, Roberto (1992): *Nuovi profili della riparazione dell’errore giudiziario* (Padova, Cedam);

VIGANÒ, Francesco (2012): “Figli un dio minore? Sulla sorte dei condannati all’ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla Corte EDU in Scoppola c. Italia. Riflessioni in attesa della decisione delle Sezioni Unite”, *Dir. pen. cont.*, 10 aprile 2012;

VIGANÒ, Francesco (2014): “Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei “fratelli minori” di Scoppola”, *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 1, pp. 250 – 259;

VIGANÒ, Francesco (2016): “Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale”, *Dir. pen. cont.*, 19 dicembre 2016;

VIGANÒ, Francesco (2017a): “Il *nullum crimen* conteso: legalità ‘costituzionale’ vs. legalità ‘convenzionale?’”, *Dir. pen. cont.*, 5 aprile 2017;

VIGANÒ, Francesco (2017b): “Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la cassazione chiude il caso Contrada”, *Dir. pen. cont.*, 26 settembre 2017;

VIGANÒ, Francesco (2019): “La tutela dei diritti fondamentali della persona tra corti europee e giudici nazionali”, *Quaderni costituzionali*, 2, pp. 481-502;

WEBER, Max (1922): *Grundriss der Sozialökonomik, III Wirtschaft und Gesellschaft, Parte terza, Typen der Herrschaft* M cap. I, *Herrschaft - ca. VI, Bureaucratie*, trad. it. 2014, *Sociologia del potere* (Milano, PGRECO EDIZIONI).



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>